Assicurazione Multigaranzia per aziende agricole o agrituristiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Azienda Agricola Protetta"



Data ultima edizione: Aprile 2024 II DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2022), ammonta a € 724 milioni di cui € 232 milioni di capitale sociale interamente versato e € 492 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio e gli utili portati a nuovo. Il solvency ratio al 31 dicembre 2022, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 210% post dividendo prevedibile.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Sezione A - INCENDIO prevede un pacchetto di garanzie base, che si basa sulla copertura assicurativa contro i danni derivanti da:

- a) incendio, fulmine, implosione e scoppio;
- b) esplosione (esclusi i danni da vandalismo, terrorismo e sabotaggio);
- c) caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti;
- d) urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o di natanti che non appartengono e non sono in uso all'Assicurato od al Contraente;
- e) onda di pressione (bang sonico);
- f) rovina ascensori e montacarichi in seguito a rottura di congegni;
- g) fumo
- h) atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa (compresi i danni provocati da ordigni esplosivi). Guasti cagionati dai ladri alle porte e ai serramenti di accesso dei locali assicurati;
- fuoriuscita di acqua condotta (compresi le spese di ricerca e riparazione guasti per danni da spargimento d'acqua) non dovuta ad eventi atmosferici;
-) occlusione di condutture non dovuta ad eventi atmosferici;
- gelo, che comporti spargimento di acqua condotta a seguito rottura delle condutture.

Sezione A - INCENDIO

Inoltre AXA indennizza i danni derivanti da:

- l) dispersione di olio, latte e vino posti in contenitori di capacità uguale o superiore a 100 litri;
- m) anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio (comprese spese di smassamento dei cumuli colpiti da fermentazione anormale);
- n) asfissia ed intossicazione bestiame, se previsti in scheda di polizza anche i danni di folgorazione e fulminazione del bestiame.

Inoltre AXA indennizza:

i danni materiali direttamente causati da fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, agli impianti dei fabbricati dell'abitazione e/o dell'azienda agricola, ai beni compresi computer ad uso domestico facenti parte dell'arredamento (esclusi gli apparecchi elettronici d'ufficio coperti dalla Sezione Elettronica), a macchine elettriche ed elettroniche dell'attrezzatura.

Sezio

Che cosa è assicurato?

AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla "Sezione A - Incendio", fermo restando quando previsto dall'articolo "Limite massimo dell'indennizzo":

- p) i danni materiali ai beni assicurati che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. Nonché da caduta di alberi o da distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine;
- q) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od utilizzato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino e non oltre il limite di un anno

Sezione A - INCENDIO

Sono compresi, fermo restando quanto previsto dall'articolo "Limite massimo dell'Indennizzo", i seguenti oneri e spese a seguito di sinistro indennizzabile conseguente ad evento della Sezione A - "Incendio":

- i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 C.C.;
- 2) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 5/2/997, n. 22 (ed eventuali successive modificazioni o integrazioni) e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64; sono comprese inoltre le spese documentate sostenute dall'Assicurato per trasportare altrove e per ricollocare l'arredamento domestico assicurato rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali.
- 3) le Spese ed Onorari dei periti;
- 4) le Spese di ricerca e riparazione del guasto

Qualora sia assicurato l'arredamento domestico della dimora abituale, l'assicurazione è estesa per le garanzie previste dalla presente "Sezione A - Incendio": agli oggetti trasportati temporaneamente fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari, anche in alberghi e pensioni, durante il periodo di villeggiatura.

Garanzie Opzionali

INCENDIO

La copertura Incendio può essere integrata mediante le seguenti Garanzie Complementari (opzionali):

- Rischio Locativo in alternativa alla copertura Incendio del Fabbricato;
- Ricorso Terzi:
- Refrigerazione latte e prodotti;
- Tunnel Agricoli;
- Fabbricati in legno;
- Pannelli solari e fotovoltaici;
- Foraggio in aumento temporaneo;
- Maggiori spese per il proseguimento dell'attività;
- Rottura Lastre;
- Clausole opzionali INCENDIO (ESTG), sono garanzie Incendio opzionali valide se richiamate in scheda di polizza ed inerenti "pacchetti" di garanzie aggiuntive specifiche per il settore vitivinicolo; distillerie, acetaie, per gli oleifici; per i caseifici; salumifici; birrifici.

La copertura Incendio può essere integrata con le Garanzie opzionali Eventi Atmosferici e Catastrofali:

Sezione A1 -EVENTI NATURALI e/o CATASTROFALI

La Garanzia Eventi Atmosferici prevede una "Forma Base" e vengono indennizzati i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate nell'ubicazione indicata in polizza, anche se di proprietà di terzi, da

- 1) Eventi Atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, sollevate od abbattute, grandine, tromba d'aria, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato e sul contenuto sottostante se assicurato, esclusivamente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle pareti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti. È possibile estendere la garanzia a Fabbricati Aperti su uno o più lati e tettoie con la garanzia in "Forma Estesa",
- Sovraccarico di neve, compresi i danni di bagnamento e/o di schiacciamento che si verificassero all'interno del fabbricato e/o alle cose assicurate poste sottotetto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale - indennizzabile a termini di polizza - del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;

Inoltre con specifiche estensioni possono essere indennizzati anche :

- 3) I danni materiali e diretti a Fabbricati in Legno e Tunnel Agricoli causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose trasportate, sollevate, abbattute e trombe d'aria
- 4) i danni direttamente causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici da grandine ed eventi atmosferici;
- i danni direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, dei fabbricati qualora assicurati;



- La garanzia è prestata, anche per pensiline, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati, escluso in ogni caso guanto in essi contenuto o posto sottotetto;
- 6) i danni direttamente causati dal vento su lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica dei fabbricati qualora assicurati;
- 7) i danni da Allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua piovana e/o rottura o rigurgito delle acque di scarico e delle fogne e quelli da bagnamento ed allagamento, conseguente a occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana o grandine con o senza rottura degli stessi.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzie, è che gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste in zona.

Qualora acquistate le garanzie Catastrofali "Terremoto" e/o "Inondazione ed Alluvione" possono essere indennizzati:

- i danni diretti e materiali ai beni assicurati causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, compresi i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.
- i danni diretti e materiali ai beni assicurati causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto, compresi i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Sezione B -FURTO e RAPINA

La Sezione B - FURTO e RAPINA prevede un pacchetto di garanzie base, con le seguenti garanzie:

- a) furto (con rottura e/o scasso; con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; furto con scalata; furto con presenza di persone nei locali; furto con introduzione clandestina);
- rapina od estorsione avvenuta nei locali dell'azienda agricola/agrituristica anche iniziata dall'esterno;
- c) scippo o rapina di capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso personale o domestico, compresi gioielli e valori dell'Assicurato o dei suoi familiari (per l'abitazione dimora abituale dell'Assicurato);
- d) i danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina;
- e) guasti provocati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché furto di fissi ed infissi;
- atti vandalici all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
- g) furto o rapina di beni temporaneamente portati nei locali di villeggiatura;
- h) spese per la duplicazione di documenti personali sottratti all'Assicurato o ai suoi familiari;
- spese per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione.

Garanzie Opzionali FURTO e RAPINA

La copertura assicurativa Furto e Rapina può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle sottostanti Garanzie Opzionali:

- GIOIELLI E VALORI IN CASSAFORTE (GVC) riposti nella sola dimora abituale;
- BENI PORTATI DAI CLIENTI DELL'AGRITURISMO IN CASSAFORTE
- INTEGRAZIONE SCIPPO E RAPINA (ISR).
- Clausole Opzionali FURTO: PR20 PORTAVALORI fino a 2.000 euro; PR50 PORTAVALORI fino a 5.000 euro.

Sezione C -GUASTO MACCHINE / DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

La Sezione C - GUASTO MACCHINE / DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, indennizza i danni di rottura a:

- apparecchiature elettroniche d'ufficio causati da: a) imperizia, negligenza, errata manipolazione; b) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismo di regolazione o di segnalazione; c) rovesciamento di liquidi in genere; d) traboccamento, rigurgito della rete fognaria; e) gelo, valanghe, ghiaccio; f) correnti, scariche, fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmini.
- Guasto Macchine da<u>:</u> g) imprudenza, imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra; urto o caduta accidentale, rovesciamento liquidi in genere; j) errori di montaggio-smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione: k) forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei; l) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di controllo, di comando, di condizionamento d'aria, di mantenimento dei livelli di liquidi di raffreddamento e/o lubrificazione.

Per i supporti dati e programmi in licenza d'uso: g) i danni materiali ai supporti dati ovvero i costi sostenuti per il riacquisto di supporti di dati distrutti o danneggiati nonché costi per la ricostruzione dei dati di archivio contenuti nei supporti stessi; h) costi necessari per duplicazione e riacquisto di programmi in licenza d'uso distrutti o danneggiati.

Che cosa è	assicurato?
Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE	La Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE prevede in base al tipo di attività svolta dall'Azienda Agricola assicurata la copertura per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) in relazione ai rischi derivanti dall'attività dichiarata in polizza. La copertura base "R.C. Azienda Agricola" in base al tipo di attività agricola esercitata può prevedere come parametro di tariffa il numero ettari (partita RCTO) o l'importo fatturato dell'azienda (partita RCDAG con Regolazione del premio). L'assicurazione R.C.T. protegge l'imprenditore agricolo nei casi di responsabilità per danni procurati a terzi nello svolgimento dell'attività agricola esercitata. L'assicurazione R.C.O. tiene indenne l'Assicurato in caso di infortunio sul lavoro subito dai prestatori di lavoro dell'azienda assicurata (lavoratori dipendenti, parasubordinati, distaccati da altre aziende o somministrati, ecc.). È prevista la copertura dell'azienda agricola derivante dalla proprietà e conduzione degli immobili, dalla conduzione dei fondi, dall'allevamento del bestiame, dall'uso di macchine agricole, macchinari ed attrezzature. La garanzia può essere limitata anche alla "R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola/Agrituristica (PAA)", si tratta di una garanzia alternativa alla copertura base R.C.T., da proporre qualora l'Assicurato sia solo proprietario dell'Azienda Agricola/Agrituristica (es. attività affittata a terzi che vi esercitano l'attività agricola).
Garanzie Opzionali RESPONSABILITÀ CIVILE	 La copertura assicurativa base "R.C. Azienda Agricola" può essere integrata mediante l'inclusione delle seguenti Garanzie Opzionali: R.C. Azienda Agrituristica parametro ettari (AGRI) o R.C. Azienda Agrituristica su Fatturato (AGRI2); R.C. Azienda Agrituristica Venatoria parametro ettari (VEN) o R.C. Azienda Agrituristica Venatoria su Fatturato (VEN2), Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore (DCC); Maneggio nell'azienda Agrituristica (MAN). R.C. Vita Privata (VPR); Clausole Opzionali R.C.: LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi; STM - Stazione di monta; FD-Fattoria Didattica; AGRIS – Agricoltura Sociale; AGRIP – Agricoltura di Precisione R.C. Malattie Professionali; R.C. Datoriale.
Sezione E - TUTELA LEGALE	La Sezione E - TUTELA LEGALE copre le spese per l'assistenza di un legale e per eventuali perizie nel caso di controversie (in sede extragiudiziale e giudiziale) conseguenti ad un fatto accaduto nell'ambito dell'attività agricola o agrituristica esercitata.
Garanzie Opzionali TUTELA LEGALE	È possibile estendere la copertura ai sensi del D.Lgs. n. 193/2007 sulle disposizioni normative e/o regolamenti in materia di sicurezza alimentare (HCCP). Inoltre, la copertura può essere ulteriormente integrata mediante il PACCHETTO PLUS (garanzia opzionale) che prevede l'estensione alle vertenze contrattuali con i fornitori e con i clienti (compreso la possibilità di prevedere un recupero crediti per annualità assicurativa). o il pacchetto "Sicurezza" nei casi, ad esempio di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) o D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy).
Sezione F - R.C. PRODOTTI	La Sezione F - R.C. PRODOTTI, copre i danni derivanti da difetto del prodotto e consente al produttore di trasferire il rischio in capo alla compagnia assicuratrice. La garanzia R.C. PRODOTTI copre per i danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti agricoli dopo la loro consegna venduti presso l'azienda stessa o consegnati nei territori di qualsiasi paese compresi i prodotti consegnati in USA e Canada, se acquistata la Garanzia Opzionale P50 - Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in USA e Canada - Esportazione diretta.
Garanzie Opzionali R.C. PRODOTTI	 Prevista le seguenti Garanzie opzionali R.C. Prodotti: P50 – Estensione della Garanzia ai prodotti consegnati direttamente in USA e Canada – Esportazione Diretta; P77 – Ritiro Prodotti (danni a persone) che rimborsa le spese indennizzabili conseguenti a operazioni di ritiro prodotti effettuate in tutti i Paesi, esclusi USA e Canada. P77A – Ritiro Prodotti (danni a persone e/o danni a cose) che rimborsa le spese indennizzabili conseguenti a operazioni di ritiro prodotti effettuate in tutti i Paesi, esclusi USA e Canada.



La Sezione G - ASSISTENZA prevede un pacchetto di prestazioni di assistenza gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance:

- 1) Prestazioni di assistenza ai locali quali:
- 01 Invio di un Elettricista in caso di urgenza
- 02 Invio di un Idraulico in caso di urgenza
- 03 Invio di un Fabbro/Falegname
- 04 Invio di un Vetraio in caso di urgenza
- 05 Invio di un Serrandista in caso di urgenza
- 06 Invio di una Guardia Giurata
- 07 Ripristino dell'agibilità
- 08 Rientro anticipato (prestazione valida ad oltre 100 chilometri dal domicilio dell'Assicurato)
- 09 Trasloco definitivo
- 10 Invio di un Termoidraulico
- 11 Fornitura temporanea di energia elettrica

Sezione G -ASSISTENZA

Ed in maniera facoltativa:

- 2) Prestazioni di assistenza sanitaria per gli ospiti delle strutture agrituristiche quali:
- 01 Consulto medico telefonico
- 02 Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza
- 03 Consulto medico specialistico
- 04 Trasferimento sanitario programmato
- 05 Viaggio di un familiare in caso di ricovero
- 06 Trasferimento salma
- 07 Prolungamento del soggiorno
- 08 Assistenza infermieristica
- 09 Invio baby sitter
- 10 Interprete a disposizione
- 3) Prestazioni di assistenza informatica quali:
- 01- Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Office" e dell'Apparato Digitale "Mobile"
- 02- Ripristino dell'operatività della Rete Dati
- 03- Intervento a seguito di virus (sull'Apparato Digitale "Office" e sull'Apparato Digitale "Mobile")

La Sezione H - FERMO ATTIVITÀ prevede per le aziende agricole in cui si svolge attività di agriturismo una garanzia "DIARIA da interruzione attività, che protegge l'Assicurato per i danni derivanti da un'interruzione totale o parziale dell'attività ricettiva.

AXA riconosce la Diaria giornaliera assicurata (diaria totale) al verificarsi del seguente evento:

1) danni diretti e materiali accertati superiori a 20.000,00 euro e indennizzabili dalla "Sezione A - Incendio", e/o dalla "Sezione A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali" che abbiano interessato uno o più locali dell'esercizio ricettivo assicurato, con esclusione degli eventi catastrofali: Inondazione/Alluvione e Terremoto, per i quali opera il comma successivo. Detto limite di 20.000,00 euro si intende elevato a 50.000,00 euro, se il sinistro indennizzabile è relativo alle garanzie INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13) e/o TERREMOTO (A14), qualora previste in polizza.

Sezione H -FERMO ATTIVITA' – Azienda Agrituristica e Venatoria

AXA riconosce la Diaria parziale (nei termini previsti dall'articolo "Determinazione della percentuale di Diaria riconosciuta") al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- 2) danni diretti e materiali accertati inferiori o uguali a 20.000,00 euro indennizzabili dalla "Sezione A Incendio" e/o dalla "Sezione A1 Eventi Naturali e/o Catastrofali" con esclusione degli eventi catastrofali: Inondazione/Alluvione e Terremoto, che abbiano interessato uno o più locali dell'esercizio ricettivo assicurato oppure danni diretti e materiali accertati inferiori o uguali a 50.000,00 euro se il sinistro indennizzabile è relativo alle garanzie INONDAZIONE ALLUVIONE e/o TERREMOTO, qualora previste in polizza;
- 3) provvedimento di chiusura emanato dalle Autorità preposte, anche ai soli fini di accertamento, derivato da: intossicazione dei clienti da cibi o bevande; omicidio o suicidio di clienti, titolari o dipendenti della struttura ricettiva assicurata. Detti eventi devono essere avvenuti all'interno della struttura ricettiva assicurata;
- 4) provvedimento di chiusura emanato dalle Autorità preposte a scopo cautelativo per: rischio di imminente danno materiale alla struttura ricettiva assicurata per eventi garantiti dalla "Sezione A Incendio".
- 5) impedimento di accesso ai locali dell'esercizio ricettivo assicurato per blocco totale delle strade carrozzabili di accesso emanato dalle Autorità preposte che non consentano il raggiungimento della struttura, conseguente a: eventi indennizzabili a termini della "Sezione A Incendio" che abbiano interessato la struttura ricettiva assicurata.

Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO

AXA non è obbligata in alcun caso per i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, penetrazioni di acqua marina, lagheggiate, inondazioni, alluvioni salvo quanto previsto nella Sezione A1 Eventi Naturali e Catastrofali garanzie Eventi Catastrofali "Terremoto" e "Inondazione, Alluvione", se operanti;
- e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla Garanzia Opzionale "Refrigerazione latte e prodotti (RLP)", se operante;
- h) al contenuto di essiccatoi ed i danni ai medesimi causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare:
- i) a boschi, coltivazioni in genere, piante, frutti pendenti e prodotti coltivati;

I) causati da fenomeni elettrici in genere, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi previsti dall'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia "Fenomeni elettrici" (Art. 1.5, punto o) e quanto previsto per i fenomeni elettrici dalle specifiche Garanzie Opzionali: "Tunnel Agricoli (TUN)", "Fabbricati in legno (FLE)", "Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)", se operanti:

- m) a fabbricati con caratteristiche costruttive non conformi alla definizione di "Fabbricato" e quanto in essi contenuto (fermo quanto previsto dalle specifiche Garanzie Opzionali: "Tunnel Agricoli (TUN)" e/o "Fabbricati in legno (FLE)", qualora operanti);
- n) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito agricolo, commerciale, industriale o di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto indicato alla lettera t) garanzia "perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato" del precedente Art.1.5 "Casistiche e/o eventi assicurati Garanzia Base";
- o) causati da eventi atmosferici, grandine, sovraccarico neve formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo quanto previsto per allagamento alla garanzia "Eventi Atmosferici Estesi" e/o garanzia Sovraccarico neve e/o garanzia "Allagamento", se operante:

Si precisa inoltre, che per la partita bestiame, sono sempre esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a malattie trasmissibili (Art. 14 - "Esclusione Malattie trasmissibili").

Si intendono comunque esclusi:

p) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio.

Si precisa inoltre, che per la partita bestiame, sono sempre esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a malattie trasmissibili (Art. 14 - "Esclusione Malattie trasmissibili").

Esclusioni Incendio



Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti "Esclusioni Incendio", valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

ATTI VANDALICI, DI TERRORISMO E SABOTAGGIO

La garanzia atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio (compresa l'estensione per i danni provocati da ordigni esplosivi) non indennizza i danni:

- causati al bestiame da contagio;
- alle macchine agricole non targate quando non sono ricoverate nei fabbricati dell'azienda agricola/agrituristica assicurata o all'aperto nell'ambito dell'azienda stessa;
- di imbrattamento dei muri esterni di fabbricati e relative dipendenze, dei muri dei fabbricati aperti su uno o più lati, dei muri di recinzione della Azienda Agricola/Agrituristica, di steccati o recinzioni in genere, di locali o corpi di fabbricati inutilizzati, abbandonati e/o in rovina;
- diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi:
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- di dispersione liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche.

L'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 – "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.

Relativamente al punto guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti di accesso ai locali assicurati in occasione di furto o tentato furto, sono esclusi i danni liquidabili in base alla "Sezione B - Furto e rapina", se operante, tranne che per l'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto.

Ulteriori esclusioni Incendio Garanzia Base



FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA

Relativamente alla garanzia fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato ivi compresi i tubi interrati, sono esclusi i danni:

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali e gelo;
- da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna e traboccamento di impianti;
- da usura, corrosione o difetti di materiali;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture;
- alle scorte e prodotti poste nei locali interrati ad altezza inferiore a cm. 20 dal pavimento, salvo che tali fattispecie per tipologia,dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet o su scaffalture/ripiani;
- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione.

OCCLUSIONE DI CONDUTTURE

Relativamente alla garanzia occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento al servizio dei locali destinati ad abitazione e/o destinati ad agriturismo, sono esclusi i danni:

- conseguenti a rigurgito e traboccamento delle fognature dovuta ad Eventi atmosferici ;
- conseguenti a rigurgito e traboccamento dei sistemi di raccolta dell'acqua piovana dovuti ad Eventi Atmosferici e/o grandine
- verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.
- alle scorte e prodotti poste nei locali interrati ad altezza inferiore a cm. 20 dal pavimento, salvo che tali fattispecie per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet o su scaffalature/ripiani;

GELO

Relativamente alla garanzia gelo non sono indennizzabili i danni:

- da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del fabbricato o da tubi interrati;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

La garanzia gelo non opera per:

- fabbricati in legno e quanto in esse contenuto;
- tunnel agricoli e quanto in essi contenuto.

DISPERSIONE DI OLIO, LATTE E VINO

Relativamente alla garanzia dispersione di olio, latte e vino, sono esclusi i danni:

- di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri;
- causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;

inoltre non si rimborsano le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Si precisa che se prevista in polizza la Garanzia Opzionale VINO si intende operante quanto eventualmente diversamente previsto dall'allegato stesso.

ANORMALE FERMENTAZIONE ED AUTOCOMBUSTIONE DEL FORAGGIO

Relativamente alla garanzia anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio, non sono indennizzabili i danni da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando tali attacchi si manifestino in concomitanza del fenomeno dell'anormale fermentazione.

ASFISSIA ED INTOSSICAZIONE DEL BESTIAME

Relativamente alla garanzia asfissia ed intossicazione del bestiame, non sono indennizzabili i danni da asfissia subiti da bestiame in genere conseguente a carente o mancata ventilazione dei locali dovuta a guasto o rottura degli impianti di ventilazione forzata, anche se dovuta a fenomeni elettrici o a guasti agi stessi impianti. Sono sempre indennizzabili i danni da asfissia subiti dal bestiame causati da fumo conseguente ad incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio indennizzabile a termini di polizza.

Ulteriori esclusioni Incendio Garanzia Base



FENOMENI ELETTRICI e per le partite "Fabbricati in legno (FLE)", "Tunnel Agricoli (TUN)" e "Pannelli solari e Fotovoltaici (PSF)"

Relativamente alla garanzia "Fenomeni elettrici", non sono indennizzabili i danni:

- 1) alle macchine agricole;
- a beni facenti parte di partite non assicurate oppure se assicurato il Rischio Locativo;
- 3) a beni facenti parte delle partite "Fabbricati in legno (FLE)" e "Tunnel agricoli (TUN)", fermo quanto previsto dalle garanzie stesse, se operanti;
- 4) a beni facenti parte dei "Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF), fermo quanto previsto dalla garanzia stessa, se operante;
- 5) agli apparecchi elettronici d'ufficio, assicurabili con la "Sezione C Elettronica";
- 6) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- 7) causati da usura e/o manomissione o da difetti di materiale:
- 8) derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
- 9) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- 10) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del Fabbricato;
- 11) da rovesciamento di liquidi;
- 12) indiretti in genere, anche se conseguenti ai fenomeni elettrici.

MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività, non sono indennizzabili le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- Sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro;
- Atti di terrorismo .

Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo "Esclusioni Incendio", valgono altresì per le Garanzie Opzionali Incendio le seguenti esclusioni specifiche.

RICORSO TERZI (RTE)

Relativamente alla garanzia "Ricorso Terzi", sono esclusi i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- cagionati a seguito di incendio provocato da granaglie sullo stelo o da lavorazioni agricole nei campi.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

REFRIGERAZIONE LATTE E PRODOTTI (RLP)

Relativamente alla garanzia "Refrigerazione latte e prodotti", sono esclusi i danni:

- al latte e prodotti assicurati causati da mancata erogazione di energia elettrica preavvisata o programmata da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa;
- alle scorte e prodotti per uso familiare.

TUNNEL AGRICOLI (TUN)

Relativamente ai "Tunnel agricoli" e quanto in essi contenuto, sono esclusi i danni da:

- 1) cedimento o franamento del terreno;
- subiti dai tunnel agricoli in corso di installazione o riparazione od incompleti nella copertura (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;

Per i danni causati da fenomeni elettrici si applicano le esclusioni specifiche "Fenomeni Elettrici".

FABBRICATI IN LEGNO (FLE)

Relativamente ai "Fabbricati in legno" e quanto in essi contenuto, valgono le esclusioni previste dal precedente articolo "Esclusioni Incendio".

Per i danni causati da fenomeni elettrici si applicano le esclusioni specifiche "Fenomeni Elettrici".

PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF)

Relativamente alla garanzia "Pannelli solari e/o fotovoltaici", valgono le esclusioni previste dal precedente articolo "Esclusioni Incendio".

Per i danni causati da fenomeni elettrici si applicano le esclusioni specifiche "Fenomeni Elettrici".

Ulteriori esclusioni Incendio Garanzia Base

Ulteriori esclusioni Garanzie Opzionali Incendio



ROTTURA LASTRE (LAS)

Relativamente alla garanzia rottura di Lastre o insegne non sono indennizzabili:

- le rotture derivanti da crollo di Fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
- le rotture derivanti da lavori effettuati sulle Lastre o rimozione delle medesime, su sostegni o cornici sulle quali sono collocate;
- i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- le Lastre che presentano semplici scheggiature o rigature;
- le Lastre aventi valore artistico;
- i danni indiretti, consequenti alla rottura di Lastre

Ulteriori esclusioni Garanzie Opzionali Incendio

Limitatamente ai rischi previsti dalla "Sezione A - Incendio":

- a) l'Arredamento Abitazione Agricola/Agriturismo (o Arredamento Abitazione Azienda Agricola/ Agriturismo), è assicurato all'interno dei locali adibiti ad Abitazione Agricola/Agriturismo o all'interno dei locali di abitazione dell'Azienda Agricola/ Agrituristica;
- b) l'Attrezzatura è assicurata nei fabbricati costituenti l'Azienda Agricola/Agrituristica. Le pompe di sollevamento acqua e gli impianti di irrigazione sono assicurati anche all'aperto sui fondi coltivati dall'Assicurato facenti parte dell'Azienda Agricola/Agrituristica esclusivamente per le garanzie incendio, fulmine, implosione o scoppio; esplosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, caduta satelliti e meteoriti; urto di veicoli stradali o di natanti, onda di pressione;
- c) le **Macchine agricole**, sono assicurate, sia quando poste sottotetto dei Fabbricati dell'Azienda Agricola/Agrituristica e/o nei Tunnel Agricoli, sia anche all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché sul territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;
- d) il Bestiame è assicurato anche all'aperto purché sui fondi coltivati dall'Assicurato e sui pascoli, compreso l'alpeggio, e sulle strade che ivi conducono;
- e) le **Scorte e i prodotti** sono assicurati anche all'aperto e sui mezzi di trasporto, nell'ambito dell'Azienda Agricola/Agrituristica. Per la legna da ardere e/o legname la garanzia incendio opera, con i limiti indicati dall'articolo "Criteri e limiti di indennizzo", anche se riposta sottotetto in fabbricati aperti da uno o più lati e/o se accatastata all'aperto appoggiata ad uno più muri dei locali di abitazione o di fabbricati dell'Azienda Agricola/Agrituristica;
- f) il Foraggio è assicurato anche all'aperto e sui mezzi di trasporto, nell'ambito dell'Azienda Agricola/Agrituristica;
- g) i Tunnel agricoli sono assicurati nell'ambito dell'Azienda Agricola/Agrituristica;
- h) i **Fabbricati in legno** sono assicurati nell'ambito dell'Azienda Agricola/Agrituristica;

Dove si assicura Incendio

i) l'Arredamento Abitazione Rurale/Masseria è assicurato all'interno dei locali di Abitazione Rurale/Masseria, nell'ubicazione indicata in scheda di polizza (per l'Abitazione Rurale/Masseria, con patto speciale, se indicato in polizza è ammessa anche una ubicazione diversa da quella dell'Azienda Agricola assicurata).

Esclusioni

Eventi Atmosferici

Che cosa NON è assicurato?

Che cosa non è assicurato Sezione A1 – EVENTI NATURALI e/o CATASFROFALI

La Garanzia Eventi Atmosferici "Forma Base" non indennizza i danni causati da:

- 1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- 2) mareggiate e penetrazione di acqua marina, lagheggiate;
- 3) valanghe o slavine;
- 4) cedimento o franamento del terreno;
- 5) formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico e da intasamento e/o traboccamento di grondaie o pluviali o altri sistemi di evacuazione d'acqua piovana:
- 6) acqua, neve o grandine penetrata attraverso aperture aperte o prive di chiusura/protezione;
- 7) sovraccarico neve, gelo,

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici;

subiti da:

- 8) lastre di cemento amianto, fibro-cemento e manufatti in materia plastica, pannelli solari e/o fotovoltaici;
- serramenti, vetrate o lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti,
- 10) insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne;
- 11) fabbricati destinati ad alpeggio;
- 12) fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie e quanto in essi contenuto o posto sottotetto;
- 13) fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento od incompleti nelle coperture o nei serramenti quando previsti dalla tipologia costruttiva (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- 14) tende, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodediche, capannoni pressostatici e similari, baracche in legno o plastica, fabbricati con coperture e/o pareti esterne in materia plastica o materiali combustibili e quanto in essi contenuto;
- 15) foraggio ed enti all'aperto, ad eccezione di: muri costruiti in cemento armato, laterizi o pie-tra, posti a delimitazione delle aree di pertinenza dei fabbricati assicurati, serbatoi metal-lici, silos ed attrezzatura fissi per natura e destinazione
- 16) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- 17) serre e quanto in esse contenuto;
- 18) fabbricati in legno e quanto in esse contenuto;
- 19) tunnel agricoli e quanto in esse contenuto;
- scorte e prodotti poste ad altezza inferiore a cm. 20 dal suolo, salvo che tali fattispecie per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet o su scaffalature/ripiani;

La garanzia Eventi Atmosferici "Forma estesa" non indennizza i danni:

causati da:

- 1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- 2) mareggiate e penetrazione di acqua marina, lagheggiate,
- 3) valanghe o slavine;
- 4) cedimento o franamento del terreno;
- formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico e da intasamento e/o traboccamento di grondaie o pluviali o altri sistemi di evacuazione d'acqua piovana;
- 6) acqua, neve o grandine penetrata attraverso aperture aperte o prive di chiusura/protezione;
- 7) sovraccarico neve, gelo

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici;

subiti da

- 8) lastre di cemento amianto, fibro-cemento e manufatti in materia plastica, pannelli solari e/o fotovoltaici
- serramenti, vetrate o lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- 10) insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne;
- 11) fabbricati destinati ad alpeggio;
- 12) fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento od incompleti nelle coperture o nei serramenti quando previsti dalla tipologia costruttiva (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro con-tenuto;
- 13) tende, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, capannoni pressostatici e similari, baracche in legno o plastica, fabbricati con coperture e/o pareti esterne in materia plastica o materiali combustibili e quanto in essi contenuto;
- 14) foraggio ed enti all'aperto, ad eccezione di: muri costruiti in cemento armato, laterizi o pietra, posti a delimitazione delle aree di pertinenza dei fabbricati assicurati, serbatoi metallici, silos, ed attrezzatura fissi per natura e destinazione
- 15) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- 16) serre e quanto in esse contenuto;
- 17) fabbricati in legno e quanto in esse contenuto;
- 18) tunnel agricoli e quanto in esse contenuto



19) scorte e prodotti poste ad altezza inferiore a cm. 20 dal suolo, salvo che tali fattispecie per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet o su scaffalature/ripiani;

La garanzia Sovraccarico Neve prevista nella Garanzia Eventi Atmosferici "Forma Base" e "Forma Estesa" non indennizza i danni:

- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente polizza;
- ai fabbricati ed alle tettoie che non siano conformi alle vigenti norme, al momento della loro costruzione o ristrutturazione strutturale, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati destinati ad alpeggio;
- alle serre e quanto in esse contenuto;
- alle tende, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, capannoni pressostatici e similari, baraccamenti in legno o plastica, fabbricati con coperture e/o pareti esterne in materia plastica o materiali combustibili e quanto in essi contenuto;
- ai fabbricati in legno e quanto in esse contenuto;
- ai tunnel agricoli e quanto in essi contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.
- Da accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici;

La garanzia Eventi Atmosferici "estesi a Fabbricati in legno, Tunnel Agricoli" non indennizza i danni

- 1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- 2. mareggiate e penetrazione di acqua marina, lagheggiate;
- 3. valanghe o slavine;
- 4. cedimento o franamento del terreno;
- formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico e da intasamento e/o traboccamento di grondaie o pluviali o altri sistemi di evacuazione d'acqua piovana;
- 6. acqua, neve o grandine penetrata attraverso aperture aperte o prive di chiusura/protezione;
- 7. sovraccarico neve e/o da gelo;
- 8. subiti dai tunnel agricoli (e/o Fabbricati in legno) in corso di installazione o riparazione od incompleti nella copertura (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, e quanto in essi contenuto, salvo quanto previsto nella presente clausola;
- grandine in genere, compresi quelli subiti dalla copertura in materiale plastico o in metallo per azione diretta della grandine;

ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici.

subiti da:

- 10) lastre di cemento amianto, fibro-cemento e manufatti in materia plastica, pannelli solari e/o fotovoltaici;
- serramenti, vetrate o lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
- 12) insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne;
- 13) fabbricati destinati ad alpeggio;
- 14) fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie e quanto in essi contenuto o posto sottotetto;
- 15) fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento od incompleti nelle coperture o nei serramenti quando previsti dalla tipologia costruttiva (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- 16) scorte e prodotti poste ad altezza inferiore a cm. 20 dal suolo, salvo che tali fattispecie per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet o su scaffalature/ripiani;
- 17) baraccamenti in genere.

La garanzia Danni ai Pannelli Solari / Fotovoltaici e/o Materiali Fragili non indennizza:

- a) antenne, cavi aerei, gru e simili installazioni esterne;
- b) insegne e simili installazioni esterne;
- c) tende esterne, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o
 mobili, capannoni pressostatici e simili, baraccamenti in legno o plastica, e quanto in esso contenuto
 o posto sottotetto:
- d) fabbricati in legno e quanto in esse contenuto;
- e) tunnel agricoli e quanto in essi contenuto;
- f) a serre e quanto in esse contenuto;
- g) pannelli solari e/o fotovoltaici in corso di installazione o riparazione od incompleti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano inin-



fluenti ai fini della presente garanzia.

Relativamente alla garanzia "Allagamento " non sono indennizzabili i danni:

- a scorte e prodotti poste ad altezza inferiore a cm. 20 dal suolo, salvo che tali fattispecie per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet o su scaffalature/ripiani;
- 2) a enti mobili all'aperto nonché a bestiame, veicoli e natanti all'aperto;
- conseguenti ad allagamenti causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, sistemi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili relativi all'attività assicurata;
- 4) causati da fuoriuscita di acqua salmastra e/o di acqua marina (mareggiate, marea, penetrazioni di acqua marina o lacustre, maremoti), lagheggiate;
- 5) conseguenti ad umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- 6) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'allagamento sugli enti assicurati;
- 7) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- 8) subiti da beni presso terzi o presso fiere, mostre e mercati;
- 9) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali (eventi assicurabili con la garanzia Inondazione, Alluvione).

Relativamente alla garanzia bagnamento o allagamento conseguente a occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana o grandine sono esclusi i danni:

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana dovuta al disgelo di accumuli di neve;
- dovuti a usura o deterioramento dell'impermeabilizzazione, difetti di materiali utilizzati;
- dovuti a carenze o a deficienze dell'impermeabilizzazione preesistenti oppure a difetti nella copertura del tetto già note al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- al Fabbricato, se assicurata la partita Rischio Locativo;

Relativamente alla garanzia "TERREMOTO (TERREM)" non sono indennizzabili i danni:

- causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- al Fabbricato, se assicurato il Rischio locativo.

Relativamente alla garanzia "INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)" non sono indennizzabili i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, lagheggiate, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltra-zione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sui be-ni assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a) a scorte e prodotti poste ad altezza inferiore a cm. 20 dal suolo, salvo che tali fattispecie per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet o su scaffalature/ripiani;
- d) a scorte e prodotti poste ad altezza inferiore a cm. 30 dal suolo, posti in locali interrati o seminterrati, salvo che tali fattispecie per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet o su scaffalature/ripiani;
- e) a beni mobili all'aperto e bestiame all'aperto;
- f) causati da allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, forma-zione di ruscelli, accumulo esterno di acqua salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad Atti di terrorismo, salvo quanto previsto dall'Art. 1.5 - "Atti di terrorismo";
- h) al Fabbricato, se assicurato il Rischio locativo.

Esclusioni Eventi Catastrofali

Che cosa N	ON è assicurato?
Esclusioni	Che cosa non è assicurato Sezione B - FURTO e RAPINA Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata; d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; 2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere (fermo quanto previsto dall'articolo "Furto commesso da prestatori di lavoro"); 3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45°giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi (salvo quanto relativo alla partita "Arredamento Abitazione Rurale/Masseria (ADM)" che vale qualunque sia la durata della disabitazione). Relativamente a gioielli e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 21° giorno; f) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso od altri eventuali pregiudizi; g) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro. Sono altresì esclusi, per lo scippo e rapina: h) gli oggetti destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare; i) i danni subiti dalle persone di età in
Dove si assicura Furto	Limitatamente al rischio furto: a) Il Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale), è assicurato quando si trova nei locali adibiti ad abitazione costituenti la dimora abituale dell'Assicurato e/o dei suoi familiari (o di un addetto dell'Azienda Agricola) compreso l'arredamento e i mobili posti negli eventuali locali adibiti ad ufficio o destinati ad agriturismo, purché facenti parte dell'azienda assicurata; b) l'Arredamento Abitazione Rurale/Masseria è assicurato quando si trova nei locali dell'abitazione in cui l'Assicurato e/o suoi familiari non dimorano abitualmente. Pertanto a deroga dell'articolo "Esclusioni Furto", lettera e), l'assicurazione furto per l'Arredamento Abitazione Rurale/Masseria vale, qualunque sia la durata della disabitazione; c) l'Attrezzatura agricola è assicurata, anche all'aperto purché nell'ambito dell'Azienda Agricola o Agrituristica. Resta salvo quanto previsto per selleria e finimenti, attrezzi e utensili e relativi ricambi che si intendono assicurati esclusivamente quando ricoverati o riposti nei locali facenti parte dell'azienda agricola/agrituristica; d) le macchine agricole targate, sono assicurate anche all'aperto, ovunque sul territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Le macchine agricole non targate e i rimorchi agricoli non targati sono assicurati nell'ambito dell'azienda assicurata, anche se all'aperto; e) il bestiame è assicurato quando è ricoverato nelle stalle o negli appositi fabbricati nonché nei recinti adiacenti agli stessi purché ubicati nell'ambito dell'Azienda Agricola o Agrituristica assicurata (salvo quanto previsto per il "Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre"); f) le scorte e i prodotti sono assicurati esclusivamente quando si trovano nei locali facenti parte dell'Azienda Agricola o Agrituristica (salvo quanto previsto dal il "Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre"). Tuttavia per la legna da ardere e/o legname la garanzia furto opera, con i limiti indicati dall'articolo "
Esclusioni Guasto Macchine / Danni alle	Che cosa non è assicurato Sezione C – GUASTO MACCHINE/DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE Relativamente le Apparecchiature elettroniche d'ufficio, sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche:

commessi con dolo del coniuge del Contraente o dell'Assicurato, dei genitori, dei figli ed ogni altro

commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto

(segue)

causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.

Elettroniche

apparecchiature

atomiche;

precedente;

parente o affine, se con lui conviventi;

Esclusioni

Danni alle

Elettroniche

Guasto Macchine /

apparecchiature

Che cosa non è assicurato Sezione C - GUASTO MACCHINE/DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Non sono, inoltre, indennizzati i danni:

- f) di incendio ed altri eventi previsti dalla "Sezione A Incendio", di furto ed altri eventi previsti dalla "Sezione B Furto e rapina", salvo i danni di fenomeno elettrico;
- g) agli apparecchi elettronici installati sulle macchine agricole ed attrezzatura agricola;
- h) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza:
- i) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o sovraffaticamento;
- m) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- n) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti di natura elettronica relativi a:
 - controlli di funzionalità:
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto;
 - danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
- o) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche alle altre parti dei beni assicurati;

b) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice:

- q) per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso, i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cancellazione per svista;
- r) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Relativamente la garanzia Guasto Macchine, sono esclusi i danni :

- a) causati da o dovuti a difetti noti al preposto all'esercizio del Macchinario;
- b) verificatesi in occasione di carico, scarico, trasporto, movimentazione;
- c) dovuti all'inosservanza dei limiti di impiego stabiliti da costruttori, progettisti, installatori
- d) di cui deve rispondere per contratto l'installatore, il manutentore, il locatore o il fornitore delle beni assicurati o l'assistenza tecnica;
- e) a fonti di luce (di qualsiasi tipo);
- f) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici,
- g) stampi, mole, nastri e linee di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti
- h) refrattari, aghi, mazze battenti, organi di frantumazione, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- i) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- j) a veicoli, macchine agricole e macchine operatrici semoventi;
- k) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- l) Causati da inondazione, alluvione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa do-vuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve;

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 – "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.

Che cosa non è assicurato Sezione D- RESPONSABILITÀ CIVILE

Esclusioni R.C.T.

Per l'assicurazione R.C.T. sono esclusi:

- a) i danni:
 - conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni da inquinamento accidentale";
 - 2) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - conseguenti a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
 - 4) conseguenti a uso di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci composti in tutto o in parte da

- sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
- 5) da contagio trasmessi da animali di proprietà o in custodia dell'Assicurato;
- 6) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- derivanti dalla proprietà, possesso od uso di animali non domestici (salvo quelli rientranti nella definizione di bestiame (es. struzzi, bufali, ecc.) e quanto espressamente previsto in polizza per l'Azienda Agrituristica Venatoria;
- derivanti da qualunque attività di trasformazione del miele anche se affidata a terzi- svolta a carattere industriale.

b) i danni:

- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore (salvo se operante, quanto espressamente previsto dalla garanzia partita R.C. Vita Privata (VPR) per la guida di veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, alla condizione che l'utilizzo del veicolo sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato);
- da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6,50 e da unità naviganti a motore (salvo se operante, quanto espressamente previsto dalla R.C. Vita Privata (VPR) per barche a vela e surf);
- 3) da impiego di aeromobili e droni salvo se operante- quanto espressamente previsto dalla Clausola Opzionale RC " Agricoltura di Precisione";
- da impiego di veicoli a motore, macchine agricole, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 5) da lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi al di fuori dei fondi dell'Azienda Agricola assicurata - salvo se operante - quanto espressamente previsto dalla Clausola Opzionale RC "LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi";

c) i danni:

- 1) alle colture ed alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- 2) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo, se operante quanto previsto dalla garanzia "Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore (DCC)", e salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni a terzi da incendio":
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo, quando previsto dalla garanzia "Danni a cose movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate";
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o per peso possono essere rimosse:
- 5) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
- 6) alla proprietà ed esercizio di maneggi salvo se operante quanto previsto dalla Clausola Opzionale RC: "Maneggio nell'azienda agrituristica (MAN)";
- 7) a coloro che cavalcano o conducono gli animali;
- derivanti dall'attività di monta, nonché i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi durante la permanenza del bestiame in custodia presso l'Azienda Agricola assicurata che verrà o che è stato sottoposto alla monta salvo se operante quanto espressamente previsto dalla Clausola Opzionale RC: "STM Stazione di monta";
- 9) dalla proprietà ed esercizio di agriturismi salvo se operante quanto previsto dalla Garanzia Opzionale RC: "R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI 2);
- 10) alla proprietà ed esercizio di agriturismi venatori salvo se operante quanto previ-sto dalla Garanzia Opzionale RC: "R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN 2);
- 11) derivanti dall'attività di Silvicoltura;
- 12) derivanti dall'attività di "Fattoria Didattica" salvo se operante quanto previsto dalla Garanzia Opzionale RC:" Fattoria Didattica" ;
- 13) derivanti dall'attività di "Agricoltura Sociale" salvo se operante quanto previsto dal-la Garanzia Opzionale RC: Agricoltura Sociale";
- d) i danni a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati:
- e) i danni:
 - da furto salvo se operante quanto previsto dalla Garanzia Opzionale "Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore (DCC)";
 - 2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni a terzi da incendio" e quanto espressamente previsto dal punto a) della garanzia "R.C. Vita Privata (VPR)", se operante;
- f) i danni provocati da soggetti della cui opera l'Assicurato si avvalga diversi dai suoi addetti o da clienti ed ospiti che partecipano a titolo gratuito o di cortesia ai lavori dell'azienda assicurata (salvo quanto previsto dalla Garanzia Base R.C. Azienda Agricola per il punto "Responsabilità derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti");
- g) i danni cagionati da:
 - merci di qualsiasi genere e prodotti dell'azienda dopo la vendita e/o consegna a terzi salvo quanto previsto dall'Art - "Garanzia R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base R.C. Azienda Agricola" per il punto 6 "Eventi assicurati per la partita R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG) o se operante - quanto previsto dalla Sezione F - R.C. Prodotti;
 - opere e lavorazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi;
- i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati ed immobili in genere (salvo l'abitazione agricola) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dell'azienda agricola o agrituristica assicurata nonché i danni derivanti da fabbricati in rovina (anche se ed ubicati sui fondi dell'azienda agricola o agrituristica) che non sono manutenuti e lasciati in abbandono;



- i) i dann
 - 1) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 - derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'a garanzia "Danni da interruzione e sospensione di attività" e fermo se operante quanto previsto dalla Sezione F R.C. Prodotti;
 - 4) derivanti da amianto e campi elettromagnetici;
 - di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.

Ed inoltre, relativamente alla proprietà del fabbricato, sono esclusi i danni:

 da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

La garanzia R.C.T. non è operante per i danni:

- direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- derivanti da tutte le attività svolte nelle aree aeroportuali, a bordo di aerei, nel perimetro a stretto contatto con aerei, sulla pista di atterraggio/decollo, nelle torri di controllo e agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate.

Sono inoltre esclusi i danni:

- m) di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da un Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 bis "Esclusioni Cyber e Dati Liability RCT" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione;
- n) derivanti dalle attività specifiche di Azienda Agrituristica e di Azienda Agrituristica Venatoria, salvo quanto previsto dalle relative Garanzie Opzionali "R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2)" o "R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2)", se operanti.

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti "Esclusioni R.C.T.", valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

1. PROPRIETÀ, CONDUZIONE O USO DEGLI IMMOBILI CHE COSTITUISCONO L'AZIENDA AGRICOLA - Lavori di ordinaria manutenzione

Relativamente ai danni conseguenti a **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia dall'Assicurato, sono esclusi i danni i danni ad opere e cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, e sulle quali si eseguono i lavori.

2. SPARGIMENTO DI ACQUA E RIGURGITO DEI SISTEMI DI SCARICO (Art. 4.1, punto 1), lettera b)

Relativamente ai danni da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento, sono esclusi i danni causati da umidità, stillicidio e da gelo.

3. PROPRIETÀ E USO DI CABINE E DI LINEE ELETTRICHE (Art. 4.1, punto 3),

Relativamente alla proprietà e uso di cabine e di linee elettriche, la garanzia non è operante:

- per energia elettrica ceduta a terzi o comunque immessa sulla rete pubblica poiché in eccesso al consumo dell'Azienda Agricola o Agrituristica;
- per la produzione di energia a carattere industriale, anche se complementare all'attività agricola;
- per i danni cagionati a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
- 4. FUNZIONAMENTO DI MACCHINE AGRICOLE PER LAVORI AGRICOLI sui fondi e nelle aree dell'azienda Agricola /Agrituristica assicurata

Relativamente ai danni dal **funzionamento di macchine agricole per lavori agricoli** sui fondi e nelle aree dell'azienda Agricola /Agrituristica assicurata, l'assicurazione non comprende:

- i danni da circolazione su strade di suo pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli e macchine agricole soggetti all'assicurazione obbligatoria (cosiddetta R.C. Auto);
- i danni derivanti dall'eventuale attività saltuaria di sgombero neve su strade di suo pubblico o su aree a queste equiparate, effettuata con trattori e macchine agricole dell'Assicurato (rischio assicurabile con la Garanzia Opzionale "RC LTA Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi").
- i danni effettuati derivanti dall'attività agricola svolta per conto o a favore di terzi (rischio assicurabile con la Garanzia Opzionale "RC LTA Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi").

5. IMPIEGO DI DISERBANTI, ANTIPARRASSITARI E FITOFARMACI IN GENERE

Relativamente ai danni derivanti da **impiego di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci** in genere eseguiti in proprio, sono esclusi i danni a terreni, coltivazioni e vegetazioni su cui sono stati effettuati i trattamenti o le irrorazioni nonché i danni conseguenti a impiego di prodotti contenenti sostanze chimiche vietate dalla legge.

6. ALLEVAMENTO DEL BESTIAME

Relativamente ai danni da allevamento di bestiame nell'ambito dell'azienda, sono esclusi:

Esclusioni R.C.T.

Ulteriori Esclusioni Specifiche R.C.T.

Garanzia Base



- i rischi da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore in genere, anche se trasportano il bestiame;
- per l'allevamento di animali da pelliccia;
- per allevamenti intensivi o in batteria di conigli, volatili e avicoli in genere (così come normato nella relativa definizione di "Bestiame" del Glossario):
- peri i danni relativi all'attività di monta esercitata per conto dell'azienda stessa o di terzi, nonché i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi in custodia o sottoposti alla monta e le attività di inseminazione artificiale/fecondazione assistita e/o di embryo trasfer (rischi assicurabili con la Garanzia Opzionale "STM - Stazione di monta").

7. PROPRIETÀ O USO DI ALVEARI, DI CANI ANCHE DA GUARDIA, DI ANIMALI DA CORTILE ED ALTRI ANIMALI DOMESTICI

Relativamente ai danni da proprietà o uso di cani sono esclusi dalla copertura i cani **delle razze indicate nell'ordinanza del 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute e successive modifiche e/o integrazioni** (c.d. cani pericolosi, come pubblicato nella G.U. n.10 del 13 gennaio 2007, l'Ordinanza 12 Dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani").

8. USO DI VELOCIPEDI DA PARTE DELL'ASSICURATO, DEL SUO NUCLEO FAMILIARE E DEGLI ADDETTI PER RAGIONI INERENTI ALLA CONDUZIONE DEI FONDI (Art. 4.1, punto 13)

Relativamente all'uso di velocipedi sono esclusi i danni:

- 1) subiti dalle persone trasportate;
- causati a terzi da velocipedi (compresi monopattini e simili) aventi caratteristiche non conformi a quelle previste dalle norme vigenti per la circolazione e/o utilizzati su strade ove non è ammesso l'utilizzo in base alle norme vigenti;
- 3) utilizzati per ragioni diverse da quelle inerenti alla conduzione dei fondi.

9. PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DI INSEGNE LUMINOSE E NON, ATTREZZATURE E CARTELLI PUBBLICITARI, STRISCIONI

Relativamente ai danni da **proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni**, sono sempre esclusi:

- i danni alle cose su cui sono installati;
- i danni verificatisi al di fuori dei territori della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

10. DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO

Relativamente alla garanzia **danni a mezzi sotto carico o scarico**, limitatamente ai natanti, sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

11. DANNI A COSE MOVIMENTATE, RIMORCHIATE, SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE Relativamente alla garanzia **danni a cose movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate** sono esclusi i danni che non derivino da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.

12. DANNI A COSE DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

Relativamente alla garanzia danni a cose da cedimento o franamento del terreno non sono indennizzabili i danni quando derivino da lavori che prevedano sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per tecniche sostitutive della sottomuratura si intendono quelle necessarie per il sostegno del terreno, dove lo scavo intercetti la linea di naturale coesione dello stesso valutata con i necessari criteri di sicurezza.

13. DANNI A VEICOLI DI PRESTATORI DI LAVORO E DI TERZI

Relativamente ai danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi sono esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.



Fermo restando quanto stabilito dalle "Esclusioni R.C.T.", valgono altresì per le Garanzie Opzionali R.C. le seguenti esclusioni specifiche.

1. R.C. AZIENDA AGRITURISTICA (AGRI o AGRI2)

Relativamente alla garanzia **organizzazione di attività ricreative e sportive in genere:** sono escluse le escursioni che comportino la pratica di vie ferrate, di scalate di roccia o ghiacciai.

Relativamente alla garanzia **errato trattamento dei dati personali dei clienti**: sono escluse multe e delle ammende inflitte direttamente all'Assicurato.

Per l'Azienda Agrituristica sono inoltre esclusi i danni:

- 1) alle cose dei clienti frequentatori e/o ospiti, salvo se operante quanto previsto dalla specifica Garanzia Opzionale "Danni alle cose portate dai clienti R.C. dell'albergatore (DCC)";
- provocati da cavalli da traino e da sella uso maneggio condotti da clienti e/o ospiti, salvo se operante
 quanto previsto dalla specifica Garanzia Opzionale "Maneggio in azienda agrituristica (MAN)".

2. R.C. AZIENDA AGRITURISTICA VENATORIA (VEN o VEN2)

Per l'Azienda Agrituristica Venatoria sono esclusi i danni:

- 1) alle cose dei clienti frequentatori e/o ospiti, salvo se operante quanto previsto dalla specifica Garanzia Opzionale "Danni alle cose portate dai clienti R.C. dell'albergatore (DCC)";
- 2) provocati da cavalli da traino e da sella uso maneggio condotti da clienti e/o ospiti, salvo se operante quanto previsto dalla specifica Garanzia Opzionale "Maneggio in azienda agrituristica (MAN)".
- 3) derivanti dalla responsabilità personale dei singoli cacciatori;
- 4) prodotti dalla selvaggina alle coltivazioni ed alle produzioni agricole.

3. R.C. VITA PRIVATA (VPR)

Per la **Responsabilità Civile della vita privata** - fermo quanto previsto dalle "Esclusioni R.C.T." qualora applicabili - sono inoltre esclusi i danni:

- causati da esercizio di attività professionali od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare;
- 2) derivanti dalla pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- 4) conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- 5) conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
- 6) causati da animali non domestici (es. rettili, aracnidi, ecc.);
- 7) derivanti dalla pratica di campeggio libero, cioè all'esterno di camping regolarmente autorizzati;
- 8) conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica.
- a) Relativamente ai rischi derivanti da proprietà o uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, del suo nucleo familiare per uso privato, sono esclusi i danni:
 - subiti dalle persone trasportate;
 - causati a terzi da velocipedi (compresi monopattini e simili) aventi caratteristiche non conformi a
 quelle previste dalle norme vigenti per la circolazione e/o utilizzati su strade ove non è ammesso
 l'utilizzo in base alle norme vigenti;
 - utilizzati per ragioni diverse dall'uso privato.
- b) Relativamente ai rischi derivanti da fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere e rischi derivanti dalla mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati, sono esclusi i danni a cose di loro proprietà o in uso.
- Relativamente ai rischi della **proprietà o uso di cani** sono esclusi dalla copertura i cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e/o loro incroci (c.d. cani pericolosi, come pubblicato nella G.U. n.10 del 13 gennaio 2007, l'Ordinanza 12 Dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani").
- d) Relativamente ai rischi dalla detenzione o l'uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti, resta comunque escluso i danni derivanti dall'esercizio della caccia e dall'esercizio dell'attività venatoria in genere.

Esclusioni Specifiche Garanzie Opzionali R.C.



4. DANNI ALLE COSE PORTATE DAI CLIENTI - R.C. dell'albergatore (DCC)

Per la garanzia Danni alle cose portate dai Clienti - R.C. dell'albergatore sono esclusi i danni:

- 1) cagionati da incendio o da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura;
- 2) causati da lavatura, smacchiatura e simili;
- 3) a valori:
- 3) a cose contenute in tende, roulotte o su veicoli e natanti in genere;
- 4) da sottrazioni e/o da danneggiamento di veicoli e natanti in genere;
- agli oggetti preziosi consegnati in custodia all'Assicurato o a quelli che l'Assicurato stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.

5. MANEGGIO nell'Azienda Agrituristica (MAN)

Per la Garanzia Opzionale Maneggio nell'Azienda Agrituristica l'assicurazione non è operante:

- 1) per i danni alle persone che cavalcano o conducono i cavalli;
- 2) per i danni alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
- 3) per i danni a cavalli (o altri animali) di terzi in custodia;
- 4) per la responsabilità personale dei singoli cavalieri che cavalcano o conducono gli animali.

6. LAVORI AGRICOLI SVOLTI PER CONTO O A FAVORE DI TERZI (LTA)

Per la Clausola Opzionale RC: LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi (compresa l'eventuale attività di sgombero neve) sono sempre esclusi i danni:

- a) connessi al rischio della circolazione su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate di macchine agricole;
- b) da circolazione di macchine agricole su fondi o su strade private ove non è ammesso il passaggio in base alle norme vigenti e da circolazione di macchine agricole su fondi o su strade private avvenuta senza l'autorizzazione del legittimo proprietario;
- c) alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
- d) subiti dalle persone trasportate sulle macchine agricole e/o sui relativi rimorchi;
- e) alla pavimentazione, alla segnaletica ed al manto stradale;
- f) indiretti in genere.

7. STAZIONE DI MONTA (STM)

Per la Clausola Opzionale RC: STM - Stazione di monta, sono sempre esclusi i danni:

- a) subiti dagli animali di proprietà di terzi durante il trasferimento derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- subiti dagli animali di proprietà di terzi verificatisi durante il carico e scarico degli stessi dai mezzi di trasporto o dai carrelli/rimorchi per trasporto animali;
- c) riconducibili o imputabili alla Responsabilità Civile Professionale del veterinario;
- d) subiti dal nascituro in genere, compresi quelli conseguenti o derivanti da alterazioni genetiche, da deformazioni, malformazioni e simili;
- e) dovuti a mancata fecondazione, mancata gravidanza, aborto spontaneo e simili complicanze;
- f) subiti dagli animali di proprietà di terzi derivanti da malattie infettive in genere.
- g) indiretti in genere.

8 . FATTORIA DIDATTICA(FD)

Per la Clausola Opzionale RC: FD – Fattoria Didattica, sono sempre esclusi i danni:

- svolgimento di attività di equitazione e sportive nonché all'utilizzo di strutture destinate al-le attività sportive stesse quali maneggi, piscine, campi da calcio, tennis, bocce e simili
- e alla somministrazione ai Clienti di prodotti alimentari non di produzione propria.

9. AGRICOLTURA SOCIALE (AGRIS)

Per la Clausola Opzionale RC: AGRIS – Agricoltura Sociale, sono sempre esclusi i danni:

 Derivanti da attività che non siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

10. AGRICOLTURA DI PRECISIONE (AGRIP)

Per la Clausola Opzionale RC: AGRIP - Agricoltura di Precisione , sono sempre esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sul drone in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Proprietario;
- 2. verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
- verificatisi mentre il drone si trova fuori del controllo visivo, diretto e costante del proprietario/utilizzatore assicurato;
- 4. causati da droni non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le
- 5. istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità; causati a cose che l'Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

Esclusioni Specifiche Garanzie Opzionali R.C.



- 6. causati da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni;
- 7. causati direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal drone assicurato;
- 8. subiti dai modelli volanti a chiunque appartengano.
- 11. R.C. SOLA PROPRIETÀ dell'Azienda Agricola/Agrituristica (PAA)

Per la garanzia "R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola/Agrituristica (PAA)", si precisa che relativamente alla **proprietà dei fabbricati**, sono esclusi i danni:

- 1) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, che non siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture:
- da gelo;
- 4) derivanti da corpi di fabbricato abbandonati e/o in rovina.

12 R.C. DATORIALE

L'Assicurazione R.C. Datoriale non vale per le Richieste di Risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:

- 1) licenziamenti collettivi; sono considerati licenziamenti collettivi le risoluzioni del rapporto di lavoro che coinvolgano 5 o più lavoratori nel periodo di tempo di 120 giorni e che comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro:
- 2) morte, lesioni personali e danni materiali;
- danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di Preziosi e/o di titoli di credito, nonché da Furto, Rapina, Incendio, infedeltà dei dipendenti;
- 4) atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente che hanno concorso alla promozione della Richiesta di Risarcimento;
- 5) fatti dolosi e/o all'indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli Assicurati, l'impresa Contraente, le eventuali società controllate e/o le società partecipate, anche indirettamente dall'impresa Contraente;
- 6) atti illeciti nella gestione di rapporti di lavoro relativi a società controllate e/o società partecipate dall'impresa Contraente o nella gestione di rapporti di lavoro relativi alla costituzione o acquisizione di nuove società controllate (o di quote di società partecipate);
- 7) l'esercizio, da parte dell'impresa Contraente e/o degli Assicurati, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a Terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti l'attività della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate;
- 8) omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;
- 9) multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte;
- procedimenti giudiziari o arbitrali, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinnanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell'Assicurazione;
- 11) qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o atto illecito noto agli Assicurati o all'impresa Contraente e/o alle eventuali società controllate e/o alle società partecipate e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente Polizza;
- 12) violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i dipendenti;
- 13) l'esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dall'impresa Contraente (anche se relativi a incarico e/o funzione in società controllate e/o dalle società partecipate);
- 14) responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;
- responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;
- 16) frodi in danno dell'impresa Contraente (o di società controllate e/o partecipate);
- 17) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing, qualora gli atti illeciti (colposi o dolosi) siano imputabili a persone che ricoprono la funzione di: amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto o, qualora tali atti illeciti (colposi o dolosi), siano stati autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente;
- 18) atti compiuti dall'Assicurato successivamente alla promozione dell'azione di responsabilità da parte della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate, dei loro creditori sociali, nonché



di Terzi, ovvero successivamente alla denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409 C.C. e disposizioni analoghe), ovvero successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 C.C. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale, comprese quelle di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

L'Assicurazione R.C. Datoriale non vale per le Richieste di Risarcimento derivanti da persone legate agli amministratori (amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto) o ai soci a responsabilità illimitata dell'impresa Contraente, da vincoli di parentela entro il secondo grado e/o da rapporti di convivenza.

13 R.C. MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia R.C. Malattie professionali non vale:

- 1) per i Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adatta-menti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei rappresentati legali dell'impresa.
- La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione del-la garanzia R.C. Malattie Professionali oppure dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;
- 5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, de-tenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;
- 6) per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;
- 7) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
- per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 9) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo;
- 10) per le malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori; quali a titolo esplicativo: molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.

La garanzia R.C.O. non è valida:

- a) se l'Assicurato non è in regola al momento del sinistro con gli obblighi previsti dall'assicurazione di legge;
- b) per le malattie professionali;
- c) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- d) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- e) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- f) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- g) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- h) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

Esclusioni R.C.O.



Che cosa non è assicurato Sezione E-TUTELA LEGALE

Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- b) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- c) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario (escluse quindi, a mero titolo esemplificativo, anche le vertenze relative dall'applicazione delle sanzioni amministrative da reato ex D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche);
- d) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge.

Inoltre la garanzia non è operante per le controversie:

- 1) relative a recupero crediti;
- derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato o derivanti dalla navigazione di aeromobili di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato:
- 3) di natura contrattuale, salvo quanto previsto dall'Articolo "Oneri assicurati", lettere d) ed e);
- 4) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- 5) relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
- 6) relative a sinistri causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
- 8) relative ai rapporti tra soci, e/o amministratori e imprese, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;
- 9) relative a marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- 10) collettive di lavoro;
- 11) concernenti diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- 12) relative a contratti di leasing immobiliare;
- 13) relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- 14) relative a contratti di compravendita di beni immobili;
- 15) relative all'affitto d'azienda agricola, agrituristica o agrituristica-venatoria;
- 16) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e altre disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ed in materia di sicurezza nei cantieri);
- 17) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 193/2007 e altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di "Sicurezza alimentare" salvo, se operante, quanto previsto dalla relativa estensione di garanzia.

Infine l'assicurazione non è operante per fatti conseguenti a atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio; scioperi e serrate; terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.

Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Tutela Legale

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

IPA non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico Sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Esclusioni e delimitazioni Tutela Legale

Che cosa non è assicurato Sezione F- R.C. PRODOTTI

L'assicurazione R.C. Prodotti non comprende:

- 1) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- 2) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti (salvo quanto previsto dalle clausole P77 o P77A "Ritiro prodotti" se operanti);
- 3) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento da falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione R.C. Prodotti:

- a) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'Assicurato che compromettano la sicurezza degli stessi;
- b) le spese, da chiunque sostenute in sede extragiudiziale, per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo siano state preventivamente autorizzate da AXA;
- c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- d) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- e) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) i danni derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- g) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- h) i danni derivanti da urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo, tabacco e suoi derivati;
- i) i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, alla sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
- i danni provocati da prodotti di ingegneria genetica (O.G.M.) o che contengono componenti, sostanze, prodotti vegetali o animali geneticamente modificati; nonché i danni provocati dall'uso di semi o organismi geneticamente modificati in laboratorio, relativamente ai danni connessi a tale modifica genetica;
- k) i danni provocati da prodotti finali o intermedi, in cui siano presenti componenti costituenti grave minaccia per la salute umana, riconosciuti tali secondo provvedimento di Autorità competente nazionale o della Commissione Europea in vigore al momento della consegna a terzi del prodotto;
- le spese da chiunque sostenute per il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);
- m) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 ter "Esclusioni Cyber e Dati Liability RC Prodotti" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione;
- n) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore automotive (industria automobilistica, motociclistica e di veicoli a motore in genere) nonché i danni derivanti da prodotti intermedi utilizzati come componenti o ricambi;
- o) relativamente ad impianti antifurto e antincendio, i danni da furto o da incendio conseguenti a inefficacia totale o parziale dei prodotti assicurati.
- i danni provocati in U.S.A., Canada da funghi e spore per le seguenti tipologie di prodotti: impermeabilizzanti, isolanti, coibenti, rivestimenti e controsoffitti, prefabbricati, portanti e non, condizionamento e refrigerazione, vernici, pitture, smalti, resine, solventi, collanti;
- q) i danni derivanti dalla presenza nel prodotto di antiparassitari, antibiotici, pesticidi, insetticidi il cui utilizzo non è ammesso dalle norme in vigore e/o che ecceda i limiti consentiti dalla legge;
- r) i danni derivanti dalla presenza nei seguenti prodotti: uova, latte e loro derivati di antiparassitari, antibiotici, pesticidi, insetticidi che ecceda i limiti consentiti dalla legge;
- s) i danni da insufficiente o mancata germinazione delle sementi.

L'Assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente alla stipula del contratto assicurativo in ordine all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento inerenti la garanzia R.C. prodotti già note anteriormente alla data di effetto della presente polizza o alla conoscenza di circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Esclusioni R.C. Prodotti

Che cosa NON è assicurato? Ferme le precedenti esclusioni sopra previste per la garanzia "R.C. Prodotti", la garanzia Ritiro Prodotti (P77 o P77A) non comprende: il ritiro di prodotti che sia riconducibile a evidenti violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del il valore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti; le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto espressamente previsto al punto 3. **Esclusioni** "Danno indennizzabile - Spese coperte" dalla clausola "Ritiro prodotti (P77 o P77A)"; Ritiro Prodotti d) il ritiro di prodotti assicurati dovuto a scadenza, normale deperimento, deterioramento o decomposizione degli stessi; il ritiro dei prodotti descritti in polizza causato da errata consegna o errato invio; e) le multe, ammende e penalità in genere; g) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume di affari, spese sostenute per il recupero di immagine; le spese per ritiro di prodotti negli U.S.A. e Canada; h) le spese per ritiro di prodotti destinati specificamente al settore automotive (veicoli a motore in genere); i) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione dolosa o sabotaggio di prodotti (Tampering). i) Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C. Prodotti: il titolare, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, salvo in caso di R.C. Prodotti morte o lesioni personali: Soggetti non il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, le persone iscritte nello stato di considerati terzi famiglia, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente dei soggetti indicati al precedente punto, salvo in caso di morte o lesioni personali; società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. Che cosa non è assicurato Sezione G- ASSISTENZA Esclusioni e limiti di esposizione Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; c) atti di pura temerarietà dell'Assicurato; stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni; e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura. I limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. **Esclusioni** AXA Assistance/IPA non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite **Assistenza** dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. ad insindacabile giudizio di AXA Assistance/IPA.

AXA Assistance/IPA non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali

AXA Assistance/IPA non assume responsabilità per i danni consequenti ad un suo mancato o ritardato inter-vento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivanti direttamente e/o indirettamente da:

- guerra, invasione, atti di ostilità di nemici, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato militare, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo;
- inondazioni e/o alluvioni, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti del b) terreno, nevica-te, valanghe, gelo;
- ionizzazione radioattiva e contaminazione conseguente ad esplosione o combustione nucleare, o da mani-polazione di oggetti radioattivi e/o esplosivi.

Esclusioni Specifiche

01 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza



Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

02 - Invio di un Idraulico in caso di urgenza

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su apparecchi mobili (scaldaacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri:
- gli interventi per danni causati dal gelo.
- 03 Trasloco definitivo

La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il "Ripristino dell'agibilità".

04 - Invio di un Termoidraulico

Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore
- guasti delle tubature a monte del contatore.

05 - Fornitura temporanea di energia elettrica

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore

06 -Trasferimento sanitario programmato

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa possono essere curate sul posto;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali:
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate.

07 - Viaggio di un familiare in caso di ricovero

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

08 - Trasferimento salma

Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:

- la cerimonia funebre e l'inumazione, che sono a carico della famiglia;
- l'eventuale recupero della salma;
- il soggiorno del familiare.

AXA Assistance/IPA non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

AXA Assistance/IPA non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA Assistance/IPA.

AXA Assistance/IPA non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivanti direttamente e/o indirettamente da.

- guerra, invasione, atti di ostilità di nemici, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato a) militare, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo;
- inondazioni e/o alluvioni, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti del terreno, nevica-te, valanghe, gelo;

Esclusioni Assistenza sanitaria per gli ospiti delle strutture agrituristiche

	c) ionizzazione radioattiva e contaminazione conseguente ad esplosione o combustione nucleare o da manipolazione di oggetti radioattivi e/o esplosivi.
Esclusioni Assistenza Informatica	AXA Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da 1) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazion dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi; 2) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload; 3) impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra); 4) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore; 5) apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus; 6) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese; 7) dispositivi con brand del gestore telefonico o fornitore di building automation e su tutto ciò su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio; 8) malfunzionamento della rete al di fuori del luogo di lavoro; 9) centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza coperti da assistenza del gestore del servizio; 10) malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati; 11) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti; 12) danno accidentale. AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite di fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. AXA Assistance non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi di assistenza informatica no organizzati per il tramite della sua Centrale Operativa. Pertanto resta escluso l'Inden
Esclusioni Fermo Attività	Che cosa non è assicurato Sezione F- FERMO ATTIVITA' AZIENDA AGRITURISTICA e VENATORIA A) AXA non risponde delle perdite o delle spese conseguenti ad un sinistro: 1) causato da: maremoto, eruzione vulcanica; 2) causato o verificatosi in occasione di atti di terrorismo; 3) a cose o beni non assicurati; 4) che abbia colpito camere o locali inattivi o non utilizzati da più di 12 mesi. B) sono esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a Malattie trasmissibili (Art. 14 - "Esclusion Malattie trasmissibili" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione). Sono, inoltre, sempre esclusi danni di qualsiasi natura, provocati da un Danno Cyber (Art. 15 – "Esclusioni Cyber e Dati - Property" dell Norme comuni che regolano l'assicurazione). Premesso quanto sopra, C) AXA non risponde dell'inattività causata da: a) serrata o chiusura decisa autonomamente dalla proprietà o dal gestore non connessa ai dani subiti; b) scioperi del personale della struttura, anche se l'astensione dal lavoro è connessa ai danni subiti cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, sciope che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra e simili; d) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali a causa di forza maggiore (quali, a titolo di esemplificativo: calamità naturali, rischio ambientale o sanitaria eventi politici nazionali o internazionali che impediscano o rallentino le forniture).
Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	Per tutte le sezioni di polizza In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizion disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stat Uniti d'America.



Esclusione malattie trasmissibili

Esclusione malattie trasmissibili

(Valida qualora applicabile per la partita "Bestiame" e per la garanzia "Perdita pigioni" , "Maggiori Spese" e ''Diaria da interruzione attività Agriturismo")

- La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile,
 - nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.
- Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:
 - 2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;
 - 2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi,

е

2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.



Sezione A - INCENDIO			
Partita ADA - Arredamento Abitazione / Agriturismo (o partita ADZ Arredamento Abitazione Azienda Agricola/Agriturismo)	Limite di in	ndennizzo	
Oggetti d'arte, tappeti ed arazzi, quadri e sculture, affreschi e simili oggetti pregiati (Art. 1.16)	26.000,00 euro per singolo oggetto		
Gioielli (Art. 1.16)	10% della somi	ma assicurata	
Valori (Art. 1.16)	10% della somi con il massimo di 5.20		
Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura (Art. 1.4)	20% della somma assicurata alla partita ADA - "Arredamento Abitazione /Agriturismo", comunque con il massimo di 20.000, ⁰⁰ euro per sinistro		
Partita BES - Bestiame	Limite di in	dennizzo	
Bestiame (Art. 1.16)	8.000, ⁰⁰ euro per ogni singolo bovino o equino; 1.000, ⁰⁰ euro per ogni singolo struzzo; 1.000, ⁰⁰ euro per ogni singolo cane di razza.		
Partita SPR - Scorte e prodotti	Limite di in	dennizzo	
Scorte e prodotti (Art. 1.16)	16.000, ⁰⁰ euro per gli imballaggi 5.000, ⁰⁰ euro per legna da ardere e legname		
Partita ADM - Arredamento Abitazione Rurale/Masseria	Limite di indennizzo		
Oggetti d'arte, tappeti ed arazzi, quadri e sculture, affreschi e simili oggetti pregiati (Art. 1.16)	10.000, ⁰⁰ euro per singolo oggetto		
Gioielli e valori (Art. 1.16)	massimo di 1.000, ⁰⁰	euro per sinistro	
Garanzia Base	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia	
Bestiame, attrezzatura, scorte e prodotti presso fiere o mostre (Art. 1.2)	20% della somma assicurata per ciascuna partita BES - "Bestiame", ATT - "Attrezzatura" e/o SPR - "Scorte e prodotti".	-	
Attrezzatura presso terzi (Art. 1.3)	20% della somma assicurata partita "Attrezzatura (ATT)".	-	
Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura (Art. 1.4)	Fino al 20% della somma assicurata partita "Arredamento Abitazione (ADA o ADZ)" con il massimo di 20.000,000 euro per sinistro.	-	
Atti vandalici e di sabotaggio compresi i danni da ordigni esplosivi (Art. 1.5, punto h)	80% della somma assicurata	Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro	
Atti di terrorismo (Art. 1.5, punto h)	80% della somma assicurata col massimo di 5.000.000, ⁰⁰ euro per sinistro	Scoperto del 10% col minimo di 2.500, ⁰⁰ euro per sinistro	
Guasti cagionati dai ladri (Art. 1.5, punto h)	1.000,00 euro per sinistro	-	



Sezione A – INCENDIO

Garanzia Base	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Acqua condotta (Art. 1.5, punto i)	Per i tubi interrati 2.600, ⁰⁰ euro per sinistro/anno	250, ⁰⁰ euro per sinistro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore).
Spese di ricerca e riparazione guasti (Art. 1.8)	3.500, ⁰⁰ euro per sinistro/anno	150, ⁰⁰ euro per sinistro, da cumularsi con franchigia dell'acqua condotta o del gelo
Occlusione di condutture (Art. 1.5, punto j)	5.000, ⁰⁰ euro per sinistro/anno	250, ⁰⁰ euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Gelo (Art. 1.5, punto k)	5.000, ⁰⁰ euro per sinistro e per anno	Franchigia di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Dispersione di olio, latte, vino (Art. 1.5, punto I)	-	Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio (Art. 1.5, punto m) e Art. 1.6, punto 3)	Comprese le spese di smassamento dei cumuli sino al 20% della somma assicurata per il Foraggio (FOR)	Scoperto del 20% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Asfissia ed intossicazione del bestiame (Art. 1.5, punto n)		Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Folgorazione e Fulminazione bestiame (<i>Opzionale</i> operante se richiamata Folgorazione in scheda di polizza)	-	



Esistenza di procedure concorsuali (Art. 9.14) in caso atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio

i danni da ordigni esplosivi (Art. 1.5, punto h).

Sezione A - INCENDIO **Garanzia Base** Limite di indennizzo Scoperto e/o franchigia Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno, pari al 3% della somma assicurata alla partita "Fabbricato Azienda Agricola/Agriturismo (AZF)" e/o alla partita "Fabbricato Abitazione /Agriturismo (ABF)" e/o alla partita "Fabbricato Abitazione Rurale/ Masseria (AMF)", qualora dette partite siano assicurate. • con applicazione di uno scoperto del 10% con il Limite massimo di indennizzo, minimo per sinistro indicato per sinistro e per anno, pari al in scheda di polizza (o 10% della somma assicurata franchigia base incendio alla partita "Arredamento prevista in scheda di polizza, Abitazione -/ Agriturismo (ABF)" se superiore); o "Arredamento Abitazione Fenomeni Elettrici (Art. 1.5, punto o) • con applicazione di uno Azienda Agricola / Agriturismo scoperto del 10% con il (ADZ)" e/o alla partita minimo di 1.000,00 euro, "Arredamento Abitazione qualora il dispositivo di Rurale / Masseria (ADM)", protezione non risulti qualora dette partite siano danneggiato o non sia assicurate. presente (o franchigia base Sottolimite di 1.000,00 euro, per incendio prevista in scheda di sinistro e per anno, per i danni polizza, se superiore). a computer facenti parte dell'arredamento domestico. Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno, pari al 10% della somma assicurata alla partita "Attrezzatura (ATT)", qualora detta partita sia assicurata. Massimo di un anno e sino al Perdita pigione o mancato godimento 10% del valore che compete ad del fabbricato ogni singolo fabbricato sinistrato. Spese di demolizione e sgombero e spese Sino al 30% dell'indennizzo documentate sostenute per trasportare e pagabile a termini di polizza per ricollocare l'arredamento domestico illeso 3% dell'indennizzo col Spese ed onorari di competenza del perito massimo di 5.000,00 euro. Esistenza di procedure concorsuali(Art. 9.14) in caso incendio, esplosione, scoppio (Art. 1.5, punto Scoperto 10% Nessuna variazione rispetto agli altri limiti previsti in polizza.

Scoperto 20%



Sezione A – INCENDIO			
Garanzia Opzionale	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia	
RICORSO TERZI (RTE)	Sino al 10% del massimale per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività.	Franchigia 100, ⁰⁰ euro per sinistro per danni da acqua condotta.	
Refrigerazione LATTE e PRODOTTI (RLP)	Somma assicurata partita RLP per sinistro e per anno.	Scoperto del 20% col minimo indicato in scheda di polizza per sinistro.	
	Somma assicurata partita TUN per sinistro/ anno.	Scoperto del 20% col minimo di 1.500,00 euro per sinistro.	
	Per garanzia Fulmine limite di indennizzo di 2.000, ⁰⁰ euro, per sinistro e per anno.	Franchigia 500, ⁰⁰ euro per sinistro	
TUNNEL AGRICOLI (TUN)	Per garanzia Fenomeni elettrici limite di indennizzo, 1.000, ⁰⁰ euro, per sinistro e per anno.	Scoperto del 10% col minimo di 500, ⁰⁰ euro per sinistro.	
	Per spese demolizione e sgombero 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.	-	
FABBRICATI IN LEGNO (FLE)	Somma assicurata partita FLE per sinistro e per anno.	Scoperto del 30% col minimo di 500,00 euro per sinistro; salvo che per l'evento della Sezione A - Incendio indennizzabile a termini di polizza sia prevista una franchigia o un minimo più elevato.	
	Per garanzia Fenomeni elettrici limite di indennizzo di 1.500,00 euro, per sinistro e per anno.	Scoperto del 10% col minimo di 500, ⁰⁰ euro per sinistro.	
	Per spese demolizione e sgombero 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.		
PANNELLI SOLARI e/o FOTOVOLTAICI (PSF)	Somma assicurata partita PSF per sinistro/ anno.	Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro.	
	Per garanzia Fulmine limite di indennizzo di 2.000, ⁰⁰ euro, per sinistro e per anno.	Franchigia 500, ⁰⁰ euro per sinistro	
	Per garanzia Fenomeni elettrici limite di indennizzo di 1.500, ⁰⁰ euro, per sinistro e per anno.	Scoperto del 10% col minimo di 500, ⁰⁰ euro per sinistro.	
	Per spese demolizione e sgombero 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.		
MAGGIORI SPESE (MAGS)	Sino al Massimale/Somma assicurata - Maggiori spese per sinistro/anno assicurativo.* Spese sostenute entro 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro	MAGGIORI SPESE (MAGS)	
ROTTURA LASTRE (LAS)	Limite di 2.500, ⁰⁰ euro per singola lastra/lucernario per Sinistro	150, ⁰⁰ euro	



Sezione A1 –	Eventi natural	i e/o catastrofali
--------------	----------------	--------------------

Sezione AT – Eventi naturali e/o catastr		olali
Garanzia Opzionale	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
ENCB - Garanzia Eventi Atmosferici "Forma Base" e sovraccarico neve	Limite massimo di indennizzo in percentuale sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.	Come indicato nella scheda di polizza
ENCE - Garanzie Eventi Atmosferici "Forma estesa" e sovraccarico neve	Limite massimo di indennizzo in percentuale sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza. Per gli eventi atmosferici ai fabbricati aperti da uno o più lati, il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa è pari al 40% del valore del fabbricato colpito da sinistro. Per gli eventi atmosferici alle tettoie, il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa è pari al 40% del valore del fabbricato colpito da sinistro con il massimo di 20.000 euro.	Come indicato nella scheda di polizza
ENCE1 - Eventi atmosferici estesi a Fabbricati in legno , Tunnel agricoli	Limite massimo di indennizzo in percentuale sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza	Come indicato nella scheda di polizza
ENPSF - DANNI AI PANNELLI SOLARI / FOTOVOLTAICI E/O MATERIALI FRAGILI	Limite massimo di indennizzo in percentuale sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza. Per la garanzia vento su lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materiale plastico, il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa è pari a 50.000 euro.	Come indicato nella scheda di polizza



Sezione A1 – Eventi naturali e/o catastrofali

Garanzia Opzionale	Garanzia Opzionale	Garanzia Opzionale
ALLAGAMENTO (ALLAG)	Limite massimo di indennizzo di 10.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo, con il sottolimite massimo per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati di 3.000,00 euro.	Come indicato nella scheda di polizza
TERREMOTO (TERREM)	Limite massimo di indennizzo in percentuale sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.*	Come indicato nella scheda di polizza
INONDAZIONE, ALLUVIONE (INONDA)	Limite massimo di indennizzo in percentuale sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.*	Come indicato nella scheda di polizza

^{*} Il limite massimo di Indennizzo espresso in valore assoluto indicato in Polizza è complessivo, cioè è valido, per Sinistro e per anno assicurativo, per i danni materiali e diretti, come meglio precisato nelle stesse clausole TERREMOTO (TERREM) o INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA).

Per Eventi atmosferici in caso di sinistro con concomitanza di minimi diversi verrà applicato il minimo per sinistro più elevato.



Sezione B - FURTO E RAPINA			
ADA - CONTENUTO Furto Abitazione (dimora abituale)	Limite di inden	nizzo	
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria (Art. 2.12)	15.500,00 euro per singolo oggetto		
Valori (Art. 2.12)	5% della somma assicurata con il massimo di 1.100, ⁰⁰ euro per sinistro		
Beni contenuti nei locali di ripostiglio (Art. 2.12)	5% della somma assicurata con il massimo di 600, ⁰⁰ euro per singolo oggetto		
Gioielli (Art. 2.12)	40% della somma assicurata con il massimo di 8.000, ⁰⁰ euro		
Scippo e rapina (Art. 2.12)	10% della somma a con il massimo di 600, ⁰⁰		
Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura (Art. 2.12)	10% della somma assicurata. Fermo il limite suddetto del 10% sono compresi anche gioielli per non oltre il 5% della somma assicurata e valori per non oltre 200,00 euro.		
Guasti cagionati dai ladri - furto fissi e infissi - guasti provocati dai ladri ai componenti dell'eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme (Art. 2.12)	2.100, ⁰⁰ euro per sinistro per l'abitazione e per l'Azienda Agricola o Agrituristica		
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti (Art. 2.12)	600, ⁰⁰ euro sinistro		
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso (Art. 2.12)	300, ⁰⁰ euro sinistro/anno assicurativo		
ADM - ARREDAMENTO Abitazione Rurale/ Masseria	Limite di indennizzo	Importo liquidabile e/o franchigia	
Tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (Art. 2.12)	3.000, ⁰⁰ euro per singolo oggetto		
Valori (Art. 2.12)	5% della somma assicurata con il massimo di 200,00 euro per sinistro	80% Restando il rimanente	
Scippo e rapina (Art. 2.12)	10% della somma assicurata con il massimo di 200,00 euro per i valori.	20% a carico dell'Assicurato	
Beni contenuti nei locali di ripostiglio (Art. 2.12)	5% della somma assicurata con il massimo di 600 euro per singolo oggetto		
Guasti cagionati dai ladri - furto fissi e infissi - guasti provocati dai ladri ai componenti dell'eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme (Art. 2.12)	500, ⁰⁰ euro per sinistro	senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto	
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti (Art. 2.12)	150, ⁰⁰ euro per sinistro	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato	
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso (Art. 2.12)	150,00 euro per sinistro e per anno assicurativo		
MAA - MACCHINE AGRICOLE e ATTREZZATURA	Limite di indennizzo	Importo liquidabile e/o franchigia	
Macchine agricole e Attrezzatura (MAA) (Art. 2.12)	Somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo	250,00 euro per sinistro	
Sistemi di Guida Satellitari	3.000, ⁰⁰ euro per i sistemi di guida satellitari per sinistro e per anno assicurativo	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato con il minimo di 1.500	

euro



Sezione B - FURTO E RAPINA			
BES - BESTIAME	Limite di indennizzo	Franchigia	
Bestiame (BES) (Art. 2.12)	8.000, ⁰⁰ euro per ogni singolo bovino o equino 1.000, ⁰⁰ euro per ogni singolo cane di razza o struzzo	Franchigia 10% della somma assicurata col massimo di 1.200, ⁰⁰ euro per sinistro	
SPR - SCORTE e PRODOTTI	Limite di indennizzo	Franchigia	
Legna da ardere e/o legname (Art. 2.12)	Fino a concorrenza del 5% della somma assicurata per la partita SPR - "Scorte e prodotti" col massimo di 3.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo	-	
Garanzia	Limite di indennizzo	Importo liquidabile e/o franchigia	
Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre (Art. 2.2)	Fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per ciascuna partita BES - "Bestiame" e/o SPR - "Scorte e prodotti"	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato (per il bestiame eventuale franchigia bestiame)	
Atti vandalici (Art. 2.4, lettera f)	10% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro	-	
Mezzi di chiusura non conformi (Art. 2.10 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia")	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	Per maggiori dettagli si rinvia ad Art. 2.10, per introduzione attraverso mezzi di chiusura non conformi o attraverso fabbricato con caratteristiche costruttive non conformi.	
Esistenza di procedure concorsuali (Art. 9.16)	-	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato	
Esistenza di procedure concorsuali (Art. 9.16) e disposto Art. 2.10 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia"	-	70% Restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato	
Garanzie Opzionali	Limite di indennizzo	Importo liquidabile	
GIOIELLI E VALORI IN CASSAFORTE (GVC) riposti nella sola dimora abituale	25% della somma assicurata per i valori	80% in caso di rapina o estorsione Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato	
Integrazione SCIPPO e RAPINA (ISR)	Limite di 600,00 euro per i valori	-	
BAC - BENI PORTATI DAI CLIENTI DELL'AGRITURISMO in casseforti	25% della somma assicurata Contenuto Furto Abitazione (dimora abituale) ADA con il limite di 10.000, ⁰⁰ euro per sinistro e per anno assicurativo	80% in caso di rapina o estorsione Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato	
Clausole Opzionali Furto (CAF)	Limite di indennizzo	Importo liquidabile	
PR20 - PORTAVALORI	2.000, ⁰⁰ euro per sinistro e per anno assicurativo	90% Restando il rimanente	
PR50 - PORTAVALORI	5.000, ⁰⁰ euro per sinistro e per anno assicurativo	10% a carico dell'Assicurato	



Sezione C - Guasto Macchine / Danni alle Apparecchiature Elettroniche

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Apparecchi elettronici d'ufficio (Art. 3.2)	Limite per i conduttori esterni, di 1.500, ⁰⁰ euro per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% col minimo indicato in scheda di polizza per sinistro
Supporti dati e programmi in licenza d'uso (Art. 3.3)	10% della somma assicurata	Scoperto del 5% col minimo di 150, ⁰⁰ euro per sinistro
Guasto Macchine (Art. 3.2)	Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 20% della somma assicurata "Attrezzature" della sezione Incendio con il massimo indicato in scheda di Polizza	Scoperto 10% col minino di 2.500 euro per sinistro



Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE

Garanzia Base R.C.T. R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG) R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2) R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico (Art. 4.1, punto 1, lett. b)	Massimale assicurato	"Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza.
Proprietà o uso di eventuali passaggi a livello ubicati nei fondi dell'azienda assicurata (Art. 4.1, punto 2)	5% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).
Impiego di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci (Art. 4.1, punto 8)	2% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore) per i danni a cose o ad animali.
Danni a cose provocati da cani, cavalli o da animali facenti parte del bestiame e per danni a terreni o coltivazioni provocati da animali (Art. 4.1, punto 9), 10), 11), 12)	Massimale assicurato	"Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza per danni a cose.
Uso di velocipedi per ragione inerenti la conduzione dei fondi (Art. 4.1, punto 13)	Massimale assicurato	Per danni a cose franchigia 250, ⁰⁰ euro per sinistro.
Proprietà e uso di impianti a fune per il solo trasporto cose (Art. 4.1, punto 19)	5% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto del 10% ed il minimo di 500,000 euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).
Danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio dei fabbricati destinati ad Azienda Agricola/Agrituristica (compresa eventuale abitazione) e del relativo contenuto (Art. 4.3)	50% del massimale assicurato per sinistro e per anno	-
Danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio cagionati da macchine agricole (Art. 4.3)	10% del massimale assicurato per sinistro e per anno	"Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza.
Danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato destinato ad Abitazione Rurale/Masseria e del relativo contenuto (Art. 4.3)	20% del massimale assicurato per sinistro e per anno	-
Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 4.4)	5% del massimale assicurato per sinistro e per anno, tale limite è elevato al 10% del massimale per i danni derivanti da incendio	Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).
Danni da inquinamento accidentale (Art. 4.5)	8% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).
Danni alle condutture ed impianti sotterranei (Art. 4.6)	5% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).
Danni a mezzi sotto carico e scarico (Art. 4.7)	Massimale assicurato	"Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza.
Danni a cose di terzi movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate (Art. 4.8)	10% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).

Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE

90210110 B 112		
Garanzia Base R.C.T. R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG) R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2) R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni a cose da cedimento o franamento del terreno (Art. 4.9)	5% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro. Per danni a fabbricati e relative pertinenze scoperto 10% col minimo di 1.500,00 euro per sinistro.
Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi (Art. 4.10)	10% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo pari alla Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza per veicolo danneggiato.
Committenza auto (Art. 4.11)	Massimale assicurato	Franchigia 250, ⁰⁰ euro per sinistro.
R.C. della committenza lavori di straordinaria manutenzione (Art. 4.11)	10% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 20% col minimo di 1.000, ⁰⁰ euro per sinistro.
Garanzia Base R.C.O. R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG) R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2) R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2)	Limite di indennizzo	Franchigia R.C.O.
R.C.O Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (Art. 4.16)	Massimale assicurato	Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia di 2.500, ⁰⁰ euro.
Solo per Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Servizio di sorveglianza di minori (fattoria didattica e/o servizio baby club)	10% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Franchigia 1.500, ⁰⁰ euro per i danni corporali subiti dai minori.
Errato trattamento dei dati personali dei clienti dei clienti dell'agriturismo (Legge sulla "Privacy")	30.000, ⁰⁰ euro per sinistro e per anno	Franchigia 300, ⁰⁰ euro per sinistro.
R.C. VITA PRIVATA (VPR)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Attività degli addetti ai servizi domestici (garanzia VPR punto 6)	50% del massimale R.C. vita privata per sinistro e per anno	-
Per danni a cose provocati da cani o cavalli e per danni a terreni e coltivazioni provocati da animali domestici (garanzia VPR punto 8)	Massimale R.C. vita privata assicurato	Franchigia 250, ⁰⁰ euro per sinistro.
Proprietà o uso di velocipedi per uso privato (garanzia VPR punto 10)	สรรเบนเสเบ	Franchigia 250, ⁰⁰ euro per sinistro.
DANNI ALLE COSE PORTATE DAI CLIENTI - R.C. dell'albergatore (DCC)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni alle cose portate dai Clienti	Limite di indennizzo assicurato indicato in polizza	Franchigia di 150, ⁰⁰ euro per ogni cliente danneggiato
Per danni a oggetti preziosi portati dai clienti ospiti e non consegnati all'Assicurato	50% del limite DCC assicurato	Franchigia di 300, ⁰⁰ euro per ogni cliente danneggiato
MANEGGIO nell'Azienda Agrituristica (MAN)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Per i danni a cose e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da cavalli o altri equini	Massimale unico assicurato	Franchigia di 250,00 euro per sinistro, per i danni a cose e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da cavalli

Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE

Gezione D - NEGI	9110713121171 911122	
Clausole Opzionali R.C. LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Per danni a persone	100% del massimale assicurato, per sinistro e per anno	Nessuna franchigia
Per danni a cose o animali (diversi dai danni da inquinamento accidentale)	200.000, ⁰⁰ euro per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro.
Per danni da inquinamento accidentale in genere, compreso quello derivante da impiego di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci	50.000, ⁰⁰ euro per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro.
Per danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata	300.000, ⁰⁰ euro per danni a cose per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per ogni danno a cose.
Clausole Opzionali R.C. STM - Stazione di monta	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Per danni direttamente subiti dagli animali di proprietà di terzi durante la permanenza del bestiame in custodia presso l'Azienda Agricola che verrà o che è stato sottoposto alla monta.	10% del massimale assicurato, RC Azienda Agricola con il massimo di 50.000, ⁰⁰ euro per singolo animale di terzi che ha subito lesioni o morte	Scoperto 10% col minimo di 250, ⁰⁰ euro per sinistro.
Clausole Opzionali R.C. FD– Fattoria Didattica	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Per danni che possano derivare all'Assicurato dall'attività di Fattoria Didattica svolta presso l'Azienda agricola assicurata, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i Clienti.	50% del massimale assicurato per la garanzia base R.C. Azienda Agricola, comunque con il massimo di 1.000.000,00 euro	Scoperto 10% col minimo di 250, ⁰⁰ euro per sinistro.
Clausole Opzionali R.C. AGRIS – Agricoltura Sociale	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Per danni che possano derivare all'Assicurato dall'attività di Agricoltura Sociale svolta presso l'Azienda agricola assicurata, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, per danni involontariamente cagionati a terzi.	50% del massimale assicurato per la garanzia base R.C. Azienda Agricola, comunque con il massimo di 1.000.000,00 euro	Scoperto 10% col minimo di 250, ⁰⁰ euro per sinistro.
Clausole Opzionali R.C. AGRIP – Agricoltura di Precisione	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Per danni che possano derivare all'Assicurato, dall'uso di macchine agricole che operano, all'interno del perimetro dell'azienda, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall'impiego di tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.	20% del massimale assicurato per la garanzia base R.C. Azienda Agricola, comunque con il massimo di 500.000,00 euro	Scoperto 10% col minimo di 250, ⁰⁰ euro per sinistro.
R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	Massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica.	Franchigia 250, ⁰⁰ euro per sinistro.
Proprietà di eventuali passaggi a livello ubicati nei fondi dell'azienda assicurata	5% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica per sinistro e per anno	Scoperto del 10% ed il minimo di 500, ⁰⁰ euro per sinistro.

_		_	`
0!	D - RESPO		
	1) - REVE	INISARII	1 I A (:IVII –
OCLIDITE	D - IXEOI C		IIA VIVILL

R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio dei fabbricati destinati ad Azienda Agricola/Agrituristica (compresa eventuale abitazione del fabbricato) di proprietà dell'Assicurato	50% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica per sinistro e per anno.	-
Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 4.4)	5% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica per sinistro e per anno, tale limite è elevato al 10% del massimale per i danni derivanti da incendio	Scoperto 10% col minimo di 1.000, ⁰⁰ euro per sinistro.
Danni da inquinamento accidentale (Art. 4.5)	8% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 1.000, ⁰⁰ euro per sinistro.
Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi (Art. 4.10)	10% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 250, ⁰⁰ per veicolo danneggiato.
R.C. della committenza lavori di straordinaria manutenzione (Art. 4.11)	10% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica per sinistro e per anno	Scoperto 20% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro.

Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI - R.C. Datoriale

R.C. Datoriale	Limite di Indennizzo
R.C. DATORIALE	Massimale assicurato alla partita - R.C. Datoriale valido per tutte le perdite patrimoniali derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'Assicurazione.

Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO - R.C. Malattie Professionali

R.C. MALATTIE PROFESSIONALI	Limite di Indennizzo
R.C. MALATTIE PROFESSIONALI	Limite per persona indicato nella scheda di Polizza
Clausola Opzionale R.C. Malattie Professionali	Limite di Indennizzo



Opposizione avanti l'Autorità competente avverso una

sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria (Pacchetto Sicurezza)

Sezione E - TUTELA LEGALE

Sezione E - TOTELA LEGALE			
Garanzia Base Tutela legale	Limite di rimborso		
Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti	Massimale indicato in polizza valido per sinistro		
Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito			
Difesa penale dell'Assicurato			
Controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti o agenti e rappresentanti			
Controversie relative alla proprietà e altri diritti reali o locazione dei locali o dei fondi ove l'Assicurato esercita la propria attività			
Pacchetto PLUS (Opzionale)	Limite di rimborso	Franchigia	
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i fornitori, con valore in lite superiore a 3.000,00 euro	Fino a 5.000,00 euro per sinistro e con il limite di 2 sinistri per anno	-	
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i clienti, diverse dal recupero crediti, relative a fornitura di beni o prestazioni di servizi, con valore in lite superiore a 1.000,000 euro	Fino a 5.000,00 euro per sinistro e con il limite di 1 sinistro per anno	Franchigia di 250, ⁰⁰ euro per sinistro	
Vertenze contrattuali per il recupero crediti con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, con valore in lite superiore a 1.000,00 euro	Fino a 2.000,00 euro per sinistro e con il limite di 1 sinistro per anno	Franchigia di 250, ⁰⁰ euro per sinistro	
D.Lgs. n. 193/2007 (Opzionale)	Limite di rimborso		
Casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 193/2007 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di sicurezza alimentare	e Massimale indicato in polizza valido per sinistro		

Massimale indicato

in polizza valido per sinistro



Sezione F - R.C. PRODOTTI

R.C. PRODOTTI	Scoperto col minimo	Limite di indennizzo
R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in qualsiasi Paese esclusi U.S.A, Canada e Messico	Scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 500,00 euro e massimo di scoperto di 30.000,00 euro salvo diversamente indicato in scheda di polizza, in quest'ultimo caso valgono i diversi limiti indicati nella scheda di polizza.	Salvo diversamente indicato in polizza 1/3 del massimale R.C. Prodotti per sinistro / sinistro in serie / anno assicurativo - per i danni derivanti da interruzione o
R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in U.S.A, Canada e Messico	Scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 25.000,00 euro e massimo di scoperto di 50.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza, in quest'ultimo caso valgono i diversi limiti indicati nella scheda di polizza.	sospensione di attività; - per i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile.
R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77) Danni a persone	Scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 5.000,000 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza, in quest'ultimo caso valgono i diversi limiti indicati nella scheda di polizza.	Limite di indennizzo indicato in scheda di polizza. Limite di 10.000,00 euro per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali.
R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77A) Danni a persone e/o cose	Scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 5.000,000 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza, in quest'ultimo caso valgono i diversi limiti indicati nella scheda di polizza.	Limite di indennizzo indicato in scheda di polizza. Limite di 10.000,00 euro per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali.



Sezione G – ASSISTENZA AI LOCALI			
Prestazione di Assistenza	Spese / Costi in garanzia	Limite di esposizione	
01 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza		500,00 euro per sinistro	
02 - Invio di un Idraulico in caso di urgenza	Uscita e manodopera. Restano a carico	500,00 euro per sinistro	
03 - Invio di un Fabbro/Falegname	dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale e/o ai pezzi	500,00 euro per sinistro	
04 - Invio di un Vetraio in caso di urgenza	di ricambio necessari per la	500,00 euro per sinistro	
05 - Invio di un Serrandista in caso di urgenza	riparazione.	500,00 euro per sinistro	
06 - Invio di una Guardia Giurata	Vigilanza locali	Costo del piantonamento per un tempo massimo di 10 ore consecutive. Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, previsto rimborso, a fronte di presentazione di regolare fattura, entro il limite di 500,00 euro.	
07 - Ripristino dell'agibilità	Ripristino locali, lavori di pulizia straordinaria	500,00 euro per sinistro Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, previsto rimborso, a fronte di presentazione di regolare fattura, entro il limite di 1000,00 euro.	
08 - Rientro anticipato (prestazione valida ad oltre 100 chilometri dal domicilio dell'Assicurato)	Biglietto di viaggio per rientrare al suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo ritenuto più idoneo.	500, ⁰⁰ euro per sinistro e per anno assicurativo	
09 - Trasloco definitivo	Trasloco presso un altro luogo all'interno dello stesso comune.	1.000, ⁰⁰ euro purché trasloco entro 30 giorni dall'evento	
10 - Invio di un Termoidraulico	Uscita e manodopera. Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione.	500, ⁰⁰ euro per sinistro	
11 - Fornitura temporanea di energia elettrica	Fornitura temporanea di energia elettrica	500, ⁰⁰ euro per sinistro	
Sezione G – ASSISTENZA SANITARIA	PER GLI OSPITI DELLE STRUT	TURE AGRITURISTICHE	
Prestazione di Assistenza	Spese / Costi in garanzia	Limite di esposizione	
01 - Consulto medico telefonico	Consulto telefonico in caso di urgenza conseguente a Infortunio o Malattia	Costo della prestazione a carico di AXA	
02 - Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza	Invio di un medico o il trasporto in ambulanza	Costo della prestazione a carico di AXA	
03 – Consulto medico specialistico	Consulto telefonico in caso di urgenza conseguente a Infortunio o Malattia	Costo della prestazione a carico di AXA, con il limite di 1 volta l'anno per Assicurato	
04 – Trasferimento sanitario programmato	Costi del trasferimento	Costo della prestazione a carico di AXA	



Prestazione di Assistenza	Spese / Costi in garanzia	Limite di esposizione
05 – Viaggio di un familiare in caso di ricovero	Biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a insindacabile giudizio della Centrale Operativa)	Costi di spedizione a carico di AXA
06 - Trasferimento salma	Costi del trasferimento	5.000,00 euro per sinistro
07 – Prolungamento del soggiorno	Costi del soggiorno	250,00 euro per sinistro
08 – Assistenza infermieristica	Intervento di un infermiere	500, ⁰⁰ euro per sinistro
09 – Invio baby sitter	Intervento di una baby sistter	250,00 euro per sinistro
10 – Interprete a disposizione	Intervento di un interprete	500,00 euro per sinistro

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico di AXA entro il limite di 3 sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Sezione G - ASSISTENZA INFORMATICA			
Garanzia Assistenza Informatica (F2)	Operatività		
Ripristino dell'operatività dell'Apparato digitale "Office" e dell'apparato Digitale "Mobile"			
2. Ripristino dell'operatività della Rete Dati	Massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Office" e 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Mobile"		
Intervento a seguito di virus (sull'Apparato digitale "Office" e sull'apparato Digitale "Mobile")			

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.



Sezione H - Fermo attività Azienda Agrituristica e Venatoria

DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ - Azienda Agrituristica e Venatoria

BIANA DA INTERNOZIONE DI ATTIVITA - AZIONAL AGIITATIONE C VONATORIA			
Garanzia Base	Franchigia	Limite di indennizzo	
Diaria assicurata	3 giorni	Periodo massimo di indennizzo 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo.	
Garanzia Base		Percentuale di Diaria riconosciuta	
Verificarsi di evento assicurato che prevede la Diaria totale Danno materiale e diretto superiore a 20.000 euro indennizzabile dalla Sezione A - Incendio", e/o dalla "Sezione A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali", con esclusione degli eventi inondazione/alluvione e/o terremoto, oppure danno materiale e diretto superiore a 50.000 euro, se il sinistro indennizzabile è relativo alle garanzie Inondazione – Alluvione e/o Terremoto, se previste in polizza		100% della Diaria assicurata Comunque con il massimo di 500.000, ⁰⁰ euro per uno o più sinistri nell'annualità se determinati da Terremoto e/o Inondazione/ Alluvione indennizzabile a termini di polizza.	
Verificarsi di evento assicurato che prevede che sia riconosciu	ita l'inattività parziale		
con oltre l'80% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti		100% della Diaria assicurata	
 con oltre il 60% fino al 80% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti 		60% della Diaria assicurata	
 con oltre il 30% fino al 60% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti 		40% della Diaria assicurata	
con meno del 30% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti		Nessun indennizzo	
Periodi di chiusura della struttura assicurata		Nessun indennizzo	

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro

Per le Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina, C - Elettronica: il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Il Contraente o l'Assicurato devono in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA. Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato devono altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo.

Per le garanzie di Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O.): il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro compresi gli eventuali testimoni nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Per le garanzie di R.C. Prodotti: ferme, in quanto compatibili, le norme sopra previste per la denuncia in caso di sinistro R.C. l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare ad AXA, tempestivamente da quando ne è venuto a conoscenza, la richiesta di risarcimento o eventuali circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria (comprese l'eventuale opportunità di procedere a operazioni di ritiro prodotti, qualora operante la garanzia P77 o P77A- Ritiro Prodotti), e di far seguito con notizie, documenti e atti relativi.

Modalità di denuncia del Sinistro: Ai fini della denuncia del sinistro, fermo restando i termini indicati per ciascuna Sezione di garanzia, l'Assicurato o il Contraente potrà formulare la richiesta mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:

- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Agenzia di riferimento;
- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all'impresa al seguente indirizzo: axaassicurazioni@axa.legalmail.it;
- accedendo direttamente all'Area riservata da App My Axa o da sito www.axa.it ed aprendo il sinistro in autonomia (secondo le funzionalità previste);
- inviando lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni Corso Como 17, 20154
 Milano

In ogni caso l'agente dell'Agenzia di riferimento è sempre a disposizione per ogni evenienza e per supportare la denuncia del sinistro con le modalità più idonee.

Per le garanzie di Tutela legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare IPA:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)

Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero)

Assistenza diretta/in convenzione - Società di salvataggio: Relativamente alle Sezioni A – Incendio e C - Elettronica, AXA, in caso di sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra AXA e uno dei seguenti partner:

BELFOR Italia S.r.I – sede legale: Corso di Porta Vittoria,18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII,181 – 21010 Cardano al Campo (VA);

PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI);

BENPOWER - sede legale: Via Stiria - 33100 Udine (UD);

RECOTECH - sede legale: Via dei Cairoli 49 - 50131 Firenze (FI).

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.

Gestione da parte di altre imprese: La gestione delle garanzie Tutela Legale è stata affidata da AXA ad Inter Partner Assistance S.A., denominata IPA - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Per la Tutela Legale l'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad IPA notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad IPA con la denuncia di sinistro.

Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

Cosa fare in caso di sinistro?



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.

AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Per i sinistri delle Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina e C - Elettronica, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettere c) e d) della Sezione B - Furto e Rapina.

Obblighi dell'impresa assicuratrice

In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettera c) della Sezione A - Incendio. In caso di sinistro relativo alla Sezione C - "Elettronica", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettere c) e d).

Per le garanzie "Tutela Legale" in caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro e/o all'ammontare dello stesso (fermo quanto previsto dall'articolo "Gestione del sinistro" IPA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di IPA; si impegna altresì a pagare al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi".



Quando e come devo pagare?

Premio

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).



Premio

Quando e come devo pagare?

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:

 assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.

I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione.

Trattamento fiscale dei premi - Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione. Il contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Rimborso

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.

Sospensione

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"); come disciplinato dall'articolo furto "Esclusioni", lettera e), cioè per i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45°giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi - salvo quanto previsto relativamente alla partita "Arredamento Abitazione Rurale/Masseria". Relativamente a gioielli e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 21° giorno).



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Azienda Agricola Protetta è un prodotto multigaranzia rivolto a persone fisiche e giuridiche che svolgono, e hanno bisogno di assicurare, attività agricole/agroturistiche. Sono previste le seguenti sezioni di polizza: A - Incendio; B - Furto e rapina; C - Elettronica; D - Responsabilità Civile, E - Tutela Legale e F - R.C. Prodotti. Possono essere acquistate una o più sezioni di polizza; le sezioni Incendio e/o R.C. sono garanzie base a cui possono essere abbinate le altre sezioni di polizza.



risoluzione

delle controversie

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 25,3 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità: modulo di richiesta online su sito internet www.axa.it "sezione Contatti". Sono inoltre disponibili le seguenti ulteriori modalità: Mail: reclami@axa.it PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO avendo cura di indicare: nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; All'impresa indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; assicuratrice breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già **AII'IVASS** inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami". PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, Mediazione consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Negoziazione Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice. assistita Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato - Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it Altri sistemi alternativi di Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione (Norme che

e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.

regolano il sinistro Sezioni A - Incendio e B - Furto e Rapina), per controversie relative alla determinazione

del valore del danno che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per

attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Per la Sezione F - R.C. Prodotti in caso di disaccordo sull'operatività della garanzia R.C. Prodotti (e/o della garanzia Ritiro Prodotti, qualora operante in polizza), sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, siano dovuti i rimborsi ad un collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Questo risiede, a scelta della Parte attrice, presso la sede di AXA o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Per le garanzie Tutela Legale: in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o IPA, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. IPA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (standard);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!